



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

430^a seduta pubblica
mercoledì 29 settembre 2010

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-65
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	67-106
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	107-150

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	2, 3, 4 e <i>passim</i>
INCOSTANTE (PD)	2, 3, 10 e <i>passim</i>
TREU (PD)	4, 15
LEGNINI (PD)	5
BIANCO (PD)	6
CASTRO (PdL), relatore	7, 8, 23 e <i>passim</i>
VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	8, 23, 30 e <i>passim</i>
ROILO (PD)	8, 9, 13
MAZZATORTA (LNP)	9
CARLINO (IdV)	11, 21, 35
GHEDINI (PD)	11, 20, 24
PERDUCA (PD)	17, 18, 19
SANNA (PD)	25
NEROZZI (PD)	26, 27
MARINO Mauro Maria (PD)	28

GARAVAGLIA Mariapia (PD)	Pag. 20, 29
FILIPPI Marco (PD)	29, 30
DELLA MONICA (PD)	32
SALTAMARTINI (PdL), relatore	34
DEL VECCHIO (PD)	34
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)	38
VALLI (LNP)	39
BALDASSARRI (FLI)	40, 41
FINOCCHIARO (PD)	42
GIULIANO (PdL)	44

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 3, 4, 6 e *passim*

Discussione e approvazione:

(849) Li Gotti ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (Relazione orale):

PRESIDENTE	48, 49, 50 e <i>passim</i>
AMORUSO (PdL), relatore	48, 53
CASSON (PD)	50
LI GOTTI (IdV)	50, 54
BAIO (PD)	50
D'AMBROSIO (PD)	51
FILIPPI Alberto (LNP)	51, 56
CHIURAZZI (PD)	52
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia	53
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)	55
* DELLA MONICA (PD)	49, 56
BRUNO (Misto-ApI)	58
GIAMBRONE (IdV)	59
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	59

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	60
------------	----

SULLA CAMPAGNA CONTRO I LAVORATORI TRANSFRONTALIERI NEL CANTON TICINO

PRESIDENTE	60, 61
NEGRI (PD)	60
BUTTI (PdL)	61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento e la risposta scritta:**

PRESIDENTE	Pag. 61, 62, 63
COSENTINO (PD)	61
CARRARA (PdL)	62
LANNUTTI (IdV)	62, 63
FERRANTE (PD)	63

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2010 65*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B/bis**

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 19 e relativi subemendamenti	67
Articolo 30, emendamento 30.139 e seguenti 70, 77	
Articolo 31, emendamenti e ordine del giorno 78, 80	
Articoli dal 32 al 49 ed emendamenti	89, 105

RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI**Disegno di legge n. 849**

Articoli da 1 a 3	105
-----------------------------	-----

*ALLEGATO B***PARERI**

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 849	107
---	-----

INTERVENTI

Intervento della senatrice Baio nella discussione generale del disegno di legge n. 849 . Pag. 107	
Integrazione all'intervento del senatore Alberto Filippi nella discussione generale del disegno di legge n. 849	111

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 114**CONGEDI E MISSIONI 133****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	133
-------------------------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere	134
--	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad interpellanze	135
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	135
Interrogazioni	135
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	136

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 23 settembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, ricordando che nella seduta di ieri sono stati

accantonati gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19 ed ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 30 (*Conciliazione e arbitrato*).

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 30.139. Il Senato respinge quindi l'emendamento 30.140, identico all'emendamento 30.141.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta di votazione nominale elettronica dell'emendamento 30.142, avanzata dalla senatrice Incostante, sospende la seduta in attesa che sia trascorso il termine regolamentare di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 9,55.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 30.142 e 30.143. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 30.144 e 30.145.

TREU (PD). Dichiara il voto contrario all'articolo 30, che, a causa della sua dubbia legittimità, lungi dal contribuire alla semplificazione delle controversie in materia di lavoro, rischia di appesantirne il contenzioso. La nuova formulazione, che fa riferimento alla necessità che la decisione secondo equità sia comunque vincolata al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ad esempio, sarà inevitabilmente causa di numerose impugnative davanti al giudice del lavoro. Data la delicatezza della materia, che richiede l'accordo tra le parti sociali, è inoltre da ritenersi inaccettabile la possibilità di un intervento sostitutivo da parte del Ministro tramite decreto. La normativa proposta è dunque pericolosa e controproducente. Sarebbe stato preferibile accogliere gli emendamenti del Partito Democratico, in particolare quelli tesi a riproporre in tema di arbitrato un modello più efficace e veloce, analogo a quello sperimentato negli altri ordinamenti europei. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva l'articolo 30.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 (*Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato*). Ricorda che l'emendamento 31.203 è inammissibile.

BIANCO (PD). Con l'emendamento 31.124, per evitare il rischio di ambiguità interpretative, si intende precisare che, nei casi di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, l'indennità onnicomprensiva stabilita dal giudice si intende aggiuntiva e non alternativa all'obbligo di riassunzione.

CASTRO, *relatore*. Illustra l'emendamento 31.201. Per superare le polemiche ed evitare il rischio di una lettura regressiva della norma sui tempi di impugnazione del licenziamento, si prevede che ai casi di invalidità del licenziamento si applichino le vecchie disposizioni di cui alla legge n. 604 del 1966. Esprime, infine, parere contrario su tutti gli emendamenti e rassicura il senatore Bianco: il testo proposto dalla Commissione prevede che l'indennità si aggiunga alla conversione del contratto e non dà adito a dubbi interpretativi. (*Applausi del senatore Giuliano*).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. È disponibile ad accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 31.124.

CASTRO, *relatore*. È favorevole alla proposta.

BIANCO (PD). Ritira l'emendamento 31.124 e presenta l'ordine del giorno G31.124 (v. *Allegato A*).

ROILO (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 31.100. Si intende sopprimere l'articolo 31 perché si ritiene che l'obbligo di motivare in forma scritta l'impugnativa del licenziamento sia lesivo dei diritti del lavoratore. Coglie l'occasione per sottolineare che la Lega Nord durante l'esame del disegno di legge non ha mai speso una parola per difendere i lavoratori e ha dimostrato, ancora un volta, di stare dalla parte dei poteri forti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mascitelli. Commenti dal Gruppo LNP*).

MAZZATORTA (LNP). Nell'annunciare voto contrario agli emendamenti in votazione, ricorda che la Lega Nord ha sollecitato una revisione della norma che stabiliva un unico regime per l'impugnazione del licenziamento. Ricorda altresì che il senatore Roilo in Commissione ha dato prova di scarso senso della democrazia opponendosi all'audizione del SIN.PA. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCO-STANTE (PD) e CARLINO (IdV), sono respinti gli emendamenti 31.100 (identico al 31.101) e 31.102 (identico al 31.103).

GHEDINI (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 31.200 con il quale si propone di modificare il termine di impugnativa del licenziamento, elevandolo a 18 mesi. Si tratta di una proposta ragionevole, non dettata da motivazioni ideologiche, che tiene conto dei diritti dei lavoratori e degli interessi dell'impresa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 31.200.

ROILO (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 31.104, che è volto a sopprimere il comma 2. Pur apprezzando, infatti, l'emendamento 31.201 del relatore Castro, che intende eliminare il rischio del licenziamento orale, ritiene che permangano pericolose ambiguità. La legge n. 604 disciplina i casi di nullità e inefficacia del licenziamento, non quelli di invalidità.

Il Senato respinge l'emendamento 31.104, identico all'emendamento 31.105.

Il Senato approva l'emendamento 31.201, con conseguente assorbimento dell'emendamento 31.202.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 31.106 (identico al 31.107), 31.108 e 31.109.

TREU (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 31.110. La scelta di non prevedere tempi di impugnazione del licenziamento troppo lunghi è condivisibile. Deve essere tuttavia precisato che, nel caso di successioni di rapporti e di contratti a termine o a progetto, il termine decorre dalla data dell'ultimo rinnovo contrattuale.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 31.110 e 31.112. Il Senato respinge l'emendamento 31.111.

PERDUCA (PD). Invita a vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto. (Richiami del Presidente).

Il Senato respinge l'emendamento 31.113. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 31.114.

PERDUCA (PD). Solleva obiezioni sui controlli effettuati dai senatori Segretari circa l'effettiva presenza di alcuni senatori cui corrispondono voti espressi.

PRESIDENTE. La Presidenza è attivamente impegnata nel tentare di impedire irregolarità nelle votazioni che sono prima di tutto moralmente riprovevoli. (Commenti del senatore Azzollini).

INCOStANTE (PD). Non è opportuno che in questa sede si facciano battute, soprattutto durante l'esame di un provvedimento come quello all'ordine del giorno, che tratta temi tanto delicati. È interesse dell'Assemblea, per la dignità della funzione parlamentare, che le votazioni siano regolari. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCO-STANTE (PD), GHEDINI (PD) e CARLINO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 31.115 (identico all'emendamento 31.116), 31.117, 31.118, 31.119 (identico all'emendamento 31.120), 31.121 e 31.122 (identico all'emendamento 31.123).

CASTRO, *relatore*. Conferma il parere favorevole sull'ordine del giorno G31.124.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Accoglie l'ordine del giorno G31.124.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCO-STANTE (PD) e GHEDINI (PD), il Senato respinge gli emendamenti 31.125, 31.126 (identico all'emendamento 31.127) e 31.129 (identico all'emendamento 31.130). Il Senato respinge l'emendamento 31.128.

SANNA (PD). Il voto sull'emendamento 31.131 è il banco di prova della serietà delle intenzioni enunciata dalla maggioranza in tema di velocizzazione delle procedure di esame delle impugnazioni dei licenziamenti: esso prevede infatti che il giudice deve dare priorità della trattazione di queste controversie. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 31.131.

NEROZZI (PD). Annuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico sull'articolo 31, che rappresenta un'occasione mancata. Alcuni dei miglioramenti proposti dall'opposizione potevano essere accolti, come la proposta che prevedeva un allungamento dell'impugnativa a 18 mesi o quella che intendeva dare ai più deboli la possibilità di non decidere subito. Dal complesso del provvedimento emerge la volontà di rafforzare ulteriormente la forza contrattuale dei datori di lavoro, a danno della controparte più debole, i lavoratori. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Lannutti*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 31, nel testo emendato.

MARINO Mauro Maria (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario sull'articolo 31.

Il Senato approva gli articoli 32 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica) e 33 (Indicatore di situazione economica equivalente). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 34 (Modifiche al decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario sull'articolo 34.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 35 (Modifiche all'articolo 9
del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993).*

FILIPPI Marco (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario sull'articolo 35.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali*. Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'ar-
ticolo 35.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 36 (Sottrazione alle procedure
esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali) e l'articolo 37 (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124). Il Senato approva l'articolo 38 (Obbligo di versa-
mento delle ritenute previdenziali) e l'articolo 39 (Contribuzione figura-
tiva). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 40 (Responsabilità di terzi
nelle invalidità civili).*

DELLA MONICA (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario sull'articolo 40.

*Il Senato approva l'articolo 41 (Comunicazioni delle imprese di as-
sicurazione all'INPS), l'articolo 42 (Efficacia delle domande di iscrizione
e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali),
l'articolo 43 (Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti eser-
centi forme di previdenza e assistenza obbligatoria), l'articolo 44 (Dispo-
sizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia), l'ar-
ticolo 45 (Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione
e apprendistato e di occupazione femminile) e l'articolo 46 (Disposizione
finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie). Con votazione nominale elettronica,
chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo
47 (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Il Senato
approva l'articolo 48 (Nomina dei componenti di comitati istituiti presso
l'INPS).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 49 (*Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative*).

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 49.100 e 49.200.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 49.100 e 49.200. Il Senato approva l'articolo 49.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione sugli emendamenti in esame. (*v. Resoconto stenografico*).

SALTAMARTINI, *relatore*. Accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 19.0.200 avanzata dalla 5^a Commissione permanente (*v. testo 2 nell'Allegato A*) ed esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 19.0.200 (testo 2).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1.

DEL VECCHIO (*PD*). In dissenso dal Gruppo, annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 19.0.200 (testo 2)/2. Il diritto al risarcimento dei lavoratori esposti all'amianto presente sul naviglio di Stato è sacrosanto e il Parlamento deve fare in modo che venga garantito; tuttavia non è giusto continuare ad attribuire responsabilità penali e risarcitorie a personale che non è stato coinvolto nella costruzione delle navi che viene chiamato a comandare.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.0.200 (testo 2)/2 (identico all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/3) e 19.0.200 (testo 2)/4 (identico all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/5).

Il Senato approva l'emendamento 19.0.200 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARLINO (*IdV*). A 148 giorni dalle dimissioni del ministro Scajola, il Presidente del Consiglio non ha ancora indicato il nuovo Ministro dello sviluppo economico, mantenendo su di sé un *interim* su cui grava un conflitto d'interessi molto grave. Il rinvio del disegno di legge all'ordine del giorno da parte del Presidente della Repubblica ha segnalato un modo erroneo di legiferare e, a conclusione di questo dibattito, tale pratica risulta confermata. Il relatore ha ribadito che le modifiche apportate al testo rispondono alle richieste avanzate dal Capo dello Stato, ma in realtà la sostanza dei rilievi presidenziali è stata ignorata. Il Governo e la maggioranza vogliono infatti deregolamentare la materia del lavoro e delle controversie nascenti dai contratti, limitando la possibilità che il lavoratore si rivolga al giudice nonostante si verta nell'ambito di diritti costituzionalmente garantiti o indisponibili. L'inserimento nel provvedimento dell'articolo 19-*bis* conferma l'impunità per i responsabili di gravi omissioni di legge in materia di tutela da esposizione all'amianto sul naviglio dello Stato. Il Gruppo Italia dei Valori è contrario all'arbitrato per equità, con cui si possono manomettere i diritti, le tutele e gli standard contrattuali; inoltre è stato compiuto un passo indietro sulla clausola compromissoria, rispetto al testo approvato dalla Camera che garantiva maggiormente il lavoratore. Il disegno di legge contiene norme che aumentano la precarietà e incidono anche sulla sicurezza sul lavoro, perché indeboliscono la posizione dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro. Per queste ragioni, il Gruppo Italia dei Valori voterà contro il disegno di legge n. 1167-B-*bis*, rilevando infine che elencare le morti sul lavoro avvenute nel 2010 non significa compiere un'azione di sciaccallaggio, ma evitare la rimozione del fenomeno dalla memoria collettiva. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Annuncia il voto contrario del Gruppo sul provvedimento in esame, il quale, anziché semplificare le procedure relative alle controversie di lavoro, aggrava e complica i procedimenti attraverso l'introduzione di norme eterogenee e scritte in modo non trasparente, nonostante un esplicito richiamo in merito da parte del Presidente della Repubblica. Permangono inoltre seri dubbi sull'effettiva tutela della parte più debole, il lavoratore: sarà infatti difficile garantire la piena volontarietà del suo ricorso all'arbitrato, mentre, al contempo, sono stati bocciati i contributi migliorativi dell'opposizione volti ad estendere la possibilità di ricorso all'arbitrato stesso nelle materie non regolate dalla legge e disciplinate dal contratto collettivo nazionale. Più in generale, la politica del Governo in materia di attività produttive e di relazioni industriali appare del tutto insoddisfacente e caratterizzata dall'assenza di una visione strategica, come conferma peraltro la mancanza di un Ministro dello sviluppo economico. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD*).

Presidenza del vice presidente NANIA

VALLI (*LNP*). La Lega Nord voterà a favore del disegno di legge in esame, che contiene numerose, importanti ed utili innovazioni in materia di lavoro e di attività produttive. Particolarmente positiva appare la semplificazione delle controversie giudiziarie in materia di lavoro, con la previsione del ricorso all'arbitrato, che consentirà di ridurre l'enorme carico di procedimenti pendenti presso l'autorità giudiziaria e quindi di abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie, con evidenti vantaggi per i datori di lavoro e per i lavoratori. Appare altresì positiva la previsione secondo cui i rappresentanti dei lavoratori in seno alle commissioni di conciliazione dovranno essere designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale, anziché nazionale; in tal modo si garantirà un effettivo riconoscimento ai sindacati che operano concretamente sul territorio e che rappresentano realmente i lavoratori. È infine auspicabile che si continui con sempre maggior forza la battaglia contro i falsi invalidi, alla quale la Lega non farà mancare il proprio contributo, al fine di garantire i lavoratori onesti che contribuiscono realmente al progresso del Paese. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

BALDASSARRI (*FLI*). Nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento, osserva che sarebbe stato preferibile rafforzare ed estendere le possibilità di ricorso all'arbitrato, secondo quanto previsto peraltro anche da un condivisibile emendamento presentato dal senatore Ichino. Andrebbero inoltre maggiormente garantiti il ruolo e l'autonomia delle parti sociali ed andrebbero riformati i meccanismi di formazione e di apprendistato, intesi come momento di accesso al mondo del lavoro e non come possibilità, per il datore di lavoro, di disporre di forza lavoro gratuita a spese della collettività. (*Applausi dal Gruppo FLI*).

FINOCCHIARO (*PD*). Il provvedimento in esame indebolisce le tutele a favore delle madri che lavorano ed incide negativamente sul tema delle pari opportunità, un fronte sul quale il centrosinistra è sempre stato fortemente impegnato, ottenendo importanti risultati quando era al Governo. Il disegno di legge, giunto ormai alla sesta lettura, contiene norme eterogenee, scritte male ed inefficaci, frutto di un cattivo modo di legiferare. La confusione e i ritardi nell'approvazione del testo sono d'altra parte la conseguenza dell'assoluta mancanza di una visione politica d'insieme in materia di lavoro ed attività produttive e dell'incapacità del Governo di affrontare le questioni sollevate dalla crisi economica e dalle debolezze del sistema produttivo italiano. L'unico risultato ottenuto dal Governo è stato quello di ridurre e limitare, poco a poco, i diritti e le tutele dei lavoratori a vantaggio dei soggetti più forti, nella convinzione che questa sia l'unica

strada per rilanciare la competitività. Ma ormai gli stessi industriali, per bocca della presidente di Confindustria, non si fidano più di un Governo privo di lungimiranza ed incapace di risolvere i problemi. Se qualcosa cambia nel Paese, ciò avviene ad opera del mondo imprenditoriale e dei sindacati, che affrontano i temi dello sviluppo futuro secondo modalità che il Governo non riesce neanche a comprendere. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GIULIANO (*PdL*). Nel ringraziare i relatori per il prezioso lavoro svolto, osserva che la maggioranza ha esaminato con scrupolo e responsabilità i punti sui quali il Presidente della Repubblica ha richiamato l'attenzione nel messaggio di rinvio del provvedimento alle Camere. L'obiettivo eterogeneità del testo, su cui si ha insistito il Capo dello Stato, è dovuta da un lato ad un difetto complessivo del sistema di produzione normativa e, dall'altro, alla necessità di dare risposta alle diverse criticità che sono via via emerse nel corso dell'esame del provvedimento. Il testo contiene punti qualificanti di grande importanza e di forte impatto sociale, in un momento di crisi economica che si spera stia volgendo al termine. Il più importante di questi è costituito dalla previsione del ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie in materia di lavoro, che non vuole essere un attentato all'autonomia delle parti né tanto meno esporre il lavoratore ad una condizione di debolezza nel momento in cui si forma il rapporto di lavoro (su questo aspetto è stata rivolta particolare attenzione), ma intende piuttosto essere una misura volta alla deflazione del carico di lavoro dei tribunali e all'accelerazione dei tempi della giustizia. Sono altresì positive la norma relativa alle conseguenze dell'esposizione all'amianto sulle navi militari, che garantisce il diritto al risarcimento delle vittime e al tempo stesso pone al riparo i comandanti che hanno sempre prestato la loro opera con fedeltà e professionalità, e la norma che riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, della Polizia e dei Vigili del fuoco. Appare infine apprezzabile la previsione che esclude la possibilità da parte del giudice ordinario di fare valutazioni di merito laddove vi sono accordi intervenuti tra le parti sociali, un punto che va nella direzione di una visione contrattualistica del diritto del lavoro. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge 1167-B-bis, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. (Applausi dal Gruppo PdL).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(849) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (Relazione orale)

AMORUSO, *relatore*. Il disegno di legge propone la ratifica della Convenzione civile sulla corruzione, approvata nel 1999, senza prevedere

la necessità disposizioni di attuazione e di adattamento della legislazione vigente nazionale, ritenuta già rispondente ai principi richiamati dalla Convenzione stessa. Essa mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione garantendo il risarcimento dei danni conseguenti a fatti corruttivi e imponendo a ciascuno Stato di prevedere rimedi giudiziari efficaci in favore dei soggetti danneggiati. Viene inoltre sancita la responsabilità dello Stato per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione, sono stabilite le conseguenze dell'accertamento di un atto di corruzione sui contratti eventualmente stipulati e attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione stessa. Considerando quindi che la lotta alla corruzione costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, auspica l'approvazione del presente disegno di legge. (*Applausi del senatore Alberto Filippi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASSON (*PD*). Pur evidenziando che l'importanza e la delicatezza del disegno di legge avrebbero reso opportuno un approfondito esame del testo in Commissione giustizia, il Gruppo è intenzionato ad evitare ulteriori dilazioni e a votare a favore della ratifica della Convenzione, che contiene disposizioni importanti in materia di responsabilità civile per fatti di corruzione – prevedendo una forma di responsabilità anche in capo allo Stato per fatti commessi dai pubblici ufficiali – e interessanti disposizioni in materia di misure cautelari e di ottenimento delle prove, utili nell'opera di lotta alla corruzione in cui il Partito Democratico è attivamente impegnato.

LI GOTTI (*IdV*). Condivide le considerazioni del relatore e si riserva di intervenire in fase di dichiarazione di voto.

BAIO (*PD*). Condivide la ratifica della Convenzione e ritiene necessario un approccio complesso al tema della corruzione, che consideri tutti gli aspetti connessi, dalla fase della prevenzione a quella della punizione. Consegna il testo del suo intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO (*PD*). Pur condividendo la ratifica della Convenzione civile sulla corruzione, che riguarda soltanto gli aspetti relativi alla responsabilità civile – che sono tra l'altro già regolati dall'ordinamento italiano – la gravità del fenomeno corruttivo e l'inadeguatezza della normativa penale italiana in materia avrebbero dovuto indurre il Governo a dare precedenza alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, che tra l'altro è stata sottoscritta in una data precedente a quella in esame. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). In attesa della conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, è stato opportuno proporre all'Assemblea la presente ratifica, che offre un segnale chiaro delle intenzioni del Governo in materia di lotta alla corruzione e che consentirà una maggiore cooperazione a livello internazionale. Consegna il testo del suo intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

CHIURAZZI (*PD*). Considera positivamente la ratifica della Convenzione civile sulla corruzione, che comporta aggiustamenti significativi in materia e consente una maggiore omogeneità con il quadro normativo europeo. È evidente, ora, la necessità di provvedere al più presto alla ratifica della convenzione penale: il Partito Democratico è pronto a collaborare all'ottenimento di tale importante risultato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Pur essendo opportuno approfondire ulteriormente alcuni temi connessi alla ratifica della Convenzione, come le ricadute finanziarie della responsabilità diretta dello Stato o la volontà della Commissione europea di escludere la competenza statale in materia di affari civili, ritiene che le modifiche eventualmente necessarie potranno essere apportate in sede di esame del disegno di legge da parte della Camera dei deputati.

AMORUSO, *relatore*. La Commissione affari esteri ha seguito l'iter ordinario di esame del testo, su cui comunque la Commissione giustizia si è espressa formulando un parere favorevole. È bene dunque che il disegno di legge venga approvato dal Senato senza ulteriori ritardi, fatta salva la possibilità di eventuali modifiche che potranno essere effettuate nel corso della seconda lettura.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il parere della 5ª Commissione, che verrà pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*). Passa quindi all'esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1 (Autorizzazione alla ratifica), 2 (Ordine di esecuzione) e 3 (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Non è necessario prevedere ulteriori rinvii della ratifica della Convenzione civile sulla corruzione, proposta dall'Italia dei Valori, né va considerato un problema il fatto che essa venga ratificata prima della Convenzione penale. Occorre invece evidenziare che la Convenzione impone agli Stati di adottare le misure necessarie affinché i bilanci annuali delle società siano chiari e rispecchino fedelmente la loro si-

tuazione finanziaria: ciò contrasta palesemente con la legge che ha escluso la punibilità del falso in bilancio che non alteri in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica della società. L'esito degli emendamenti presentati dal Gruppo al disegno di legge in materia di lotta alla corruzione – attualmente in fase di esame in Commissione – che mirano all'abrogazione della vergognosa depenalizzazione del falso in bilancio saranno dunque il banco di prova dell'intenzione del Governo di contrastare realmente i fenomeni corruttivi. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Il Gruppo voterà a favore della ratifica della Convenzione civile che, oltre a rappresentare un tardivo adempimento di un obbligo internazionale, costituisce il primo di una serie di interventi in materia di lotta alla corruzione, che auspica vengano portati all'attenzione dell'Assemblea già nelle prossime settimane. Grazie all'attività delle forze di opposizione, il Parlamento ha dunque iniziato ad occuparsi concretamente del fenomeno della corruzione e si augura pertanto che i provvedimenti in materia possano essere approvati con il sostegno di tutte le forze parlamentari, unite nel comune intento di combattere l'incidenza del malaffare nella società civile e nelle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). La corruzione rappresenta una delle maggiori minacce per i sistemi democratici, perché mina la giustizia sociale e comporta un ostacolo al corretto sviluppo economico. Per tali motivi ritiene importante la condivisione unanime alla ratifica della Convenzione in esame, che consentirà una maggiore cooperazione internazionale in materia di lotta alla corruzione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DELLA MONICA (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge di ratifica presentato originariamente dal Governo Prodi, che non è stato approvato nella VX legislatura a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il PD condivide ovviamente il contenuto di un provvedimento importante, che ridefinisce tra l'altro il reato di corruzione legandolo alla funzione anziché all'ufficio. Il Gruppo avrebbe tuttavia preferito discutere la ratifica in abbinamento con i disegni di legge in materia di corruzione, cui il PD ha proposto modifiche che prevedono l'unificazione di concussione e corruzione, la reintroduzione del falso in bilancio, la tracciabilità dei flussi finanziari. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

BRUNO (*Misto-ApI*). Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge di ratifica, sottolinea l'opportunità di affrontare con minore superficialità il tema della corruzione. L'improvvisa accelerazione impressa al disegno di legge ha impedito, infatti, di esaminare dieci ordini del giorno, che il Gruppo aveva preparato avvalendosi del contributo di esperti e che riguardavano gli incarichi dei dirigenti della pubblica ammi-

nistrazione, le incompatibilità, gli appalti pubblici, l'acquisto di prestazioni sanitarie. *(Applausi dai Gruppi Misto-ApI e PD).*

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno possono essere riferiti al disegno di legge sulla corruzione che è all'esame delle Commissioni competenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato approva il disegno di legge n. 849.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà luogo. In relazione alla seduta di domani, la Presidenza ha autorizzato la trasmissione televisiva diretta dei lavori a partire dalle ore 16, con la replica del Presidente del Consiglio e le dichiarazioni di voto.

Sulla campagna contro i lavoratori transfrontalieri nel Canton Ticino

NEGRI (PD). Chiede un intervento delle autorità italiane per denunciare e condannare la manifestazione xenofoba prevista sabato prossimo a Bellinzona: la destra elvetica ha lanciato una campagna contro i lavoratori transfrontalieri, peraltro rappresentati in manifesti come ratti che divorano il formaggio svizzero. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).*

BUTTI (PdL). Preannuncia la presentazione di un'interrogazione con carattere di urgenza sulla gravissima campagna che assimila decine di migliaia di lavoratori italiani specializzati, che con il loro lavoro vanno ad arricchire la Svizzera, ai criminali stranieri. Chiede al Ministro competente di sollecitare l'intervento delle autorità elvetiche.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà una risposta del Governo.

Per lo svolgimento e la risposta scritta a interrogazioni

COSENTINO (PD). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 4-03286, sulla mancata conclusione dei lavori relativi al Palazzo degli esami a Roma. *(Applausi del senatore Roilo).*

CARRARA (PdL). In relazione all'inchiesta sulla gestione del Parco nazionale delle Cinque terre, sollecita lo svolgimento delle interrogazioni a sua firma riguardanti l'entità e l'uso dei fondi pubblici ricevuti da enti e associazioni ambientaliste. *(Applausi del senatore Ramponi).*

LANNUTTI (*IdV*). Sollecita la risposta alle interrogazioni 4-01536 e 3-01604 che riguardano la gestione del gruppo Delta-Cassa di risparmio di San Marino: più che a salvaguardare la continuità aziendale e l'occupazione di 900 lavoratori, i commissari nominati dalla Banca d'Italia sembrano interessati a recuperare i crediti vantati da altre banche.

FERRANTE (*PD*). Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni 4-03712 e 4-03720 con le quali si chiede di valutare l'ipotesi di una proroga dell'entrata in vigore del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché delle nuove norme sui centri di raccolta dei rifiuti, stante l'impossibilità di adeguarsi della maggior parte delle aziende interessate.

PRESIDENTE. Solleciterà la risposta del Governo alle interrogazioni segnalate. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 30 settembre.

La seduta termina alle ore 12,53.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di la-

voro (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati accantonati gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19 ed ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 30.

Metto ai voti l'emendamento 30.139, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

INCOSTANTE (PD). Presidente, votino solo i senatori che sono dentro l'Aula!

PRESIDENTE. Certo, i senatori che sono dentro. Non chiudo la votazione: ho detto che è aperta la votazione di controprova e le porte sono chiuse.

Colleghi, chiedo a due senatori Segretari di svolgere una verifica attenta sui senatori che stanno votando.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.140, identico all'emendamento 30.141.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 30.140, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 30.141, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.142.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 9,55).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.142, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.143.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.143, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.144, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.145, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

TREU *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU *(PD)*. Signor Presidente, di questo articolo si è parlato molto, ma vorrei rivolgere un ultimo appello. Si tratta dell'articolo chiave del provvedimento: quello che, a nostro avviso, non solo continua ad essere pericoloso, ma è assolutamente ingestibile. E così come ha prodotto un ritardo e un trascinarsi del provvedimento in esame, comporterà, se verrà approvato così com'è, senza cioè accogliere nessuna delle nostre proposte emendative, una gestione ancora più difficile.

L'obiettivo era alleggerire il contenzioso, e su questo siamo d'accordo, ma la norma è così in bilico tra la legittimità e – noi pensiamo – l'illegittimità che sarà impallinata – come si usa dire, anche se il termine non è tecnico – nelle prossime vicende qualora dovesse rimanere l'attuale testo.

Cito due esempi. Il primo è stato ripetuto più volte e anche il presidente Napolitano l'ha puntualmente rilevato. In una siffatta materia rite-

niamo che le parti sociali e l'accordo siano la via maestra per gestire un istituto così delicato come l'arbitrato. Fin qui sembravano essere d'accordo anche gli altri colleghi. Dopodiché rimane la spada di Damocle di un intervento del Ministro del lavoro con proprio decreto. In altri casi – lo sappiamo bene – esso è stato utilizzato, ma in una materia del genere, in cui si tratta, in molti casi, di diritti inderogabili e di ricorso alla via giudiziale piuttosto che ad un'altra via, mantenere questo punto di debolezza, cioè la possibilità di un intervento del Ministro per decreto, è assolutamente inaccettabile. Lo ha detto puntualmente il Presidente della Repubblica ed è un elemento di incostituzionalità. Sono facile profeta e credo che la chiave di volta del sistema salterà.

Il secondo esempio riguarda l'arbitrato, dove si riscontra sempre l'estremismo di voler fare le cose che non ha fatto nessuno. L'arbitrato da noi non c'è, c'è in altri Paesi, che l'hanno regolato in modo equilibrato: ma da noi si vuol fare di più, e si finisce per fare male. È vero che dopo l'intervento del presidente Napolitano è stato superato l'obbrobrio dell'arbitrato di equità che avrebbe significato un arbitrato assolutamente inimpugnabile, e quindi veramente una rottura dell'ordinamento, ma anche l'attuale formulazione – lo dico, se volete, in punto di tecnica, ma ciò tradisce una visione politica distorta – che è certamente migliore di quella dell'arbitrato libero, sostenendo che l'arbitro deve rispettare i principi regolatori della materia, compresi quelli derivanti dall'ordinamento, scritta in tal modo, sarà origine di vertenzialità amplissima. Infatti, qualunque soggetto, magari forzato a ricorrere all'arbitrato o anche nel caso in cui vi abbia fatto ricorso liberamente, a cui arriverà un lodo che non gli piace, andrà subito dal giudice, che con questa norma dirà che questo lodo ha violato il tale e talaltro principio. Ma vi rendete conto? Per voler fare troppo, abbiamo fatto un pasticcio.

Noi avevamo trovato una soluzione – che abbiamo riproposto in questa sede – molto più semplice ed in linea con quanto accade nei Paesi che hanno sperimentato per decenni l'arbitrato: l'arbitrato vale e deve essere libero, veloce e sicuro sulle materie disponibili; su quelle indisponibili niente, non invece questo pasticcio.

Come ultimo appello vi chiedo quindi di ripensarci perché così si fanno cose pericolose e alla fine controproducenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 30.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCO *(PD)*. Signor Presidente, collega relatore, signor Sottosegretario, la questione che sollevo con l'emendamento 31.124 è rivolta alla vostra ragionevolezza.

È stata inserita una norma nel collegato in base alla quale è scritto che coloro i quali ottengono dal giudice la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto a una indennità onnicomprensiva, di cui è fissata la misura.

In sede di precedente esame ho sollevato in quest'Aula, prima con un emendamento e poi con un ordine del giorno, la questione relativa all'interpretazione di questa norma. Per quanto ci risulta, molti uffici legali di aziende ritengono che la norma contenuta nel collegato alla finanziaria stabilirebbe, in sostanza, che l'indennità onnicomprensiva è alternativa all'obbligo di riassunzione e, di conseguenza, tali uffici si sono già attivati in questo senso.

Questa è la ragione per la quale presentai un ordine del giorno che il Governo, nella persona del sottosegretario Viespoli, e il relatore fecero proprio e che fu accolto. In esso era scritto, in modo chiaro, che non si trattava di una norma alternativa, ma sostanzialmente integrativa, nel senso che, oltre all'obbligo della riassunzione, era prevista anche un'indennità.

Nonostante tale parere, noi sappiamo per certo che molti uffici legali di molte aziende, sulla base di una dubbia interpretazione della norma, da loro sostenuta, stanno continuando in buona sostanza a ritenere che, con la soddisfazione dell'indennità, non vi sia l'obbligo della riassunzione. Allora, visto che altri emendamenti saranno approvati e che non siamo all'ultima lettura, chiedo con questo emendamento, di tenere conto di tale

elemento e di scrivere nella norma, in modo chiaro, quanto sostenuto nell'ordine del giorno. In tal modo si taglia la testa al toro.

Ovviamente, questo mi sembra un comportamento di buon senso: se il Governo e il relatore ritengono che l'interpretazione sia questa, perché non scriverla in modo chiaro nella norma, in modo tale che non vi sia dubbio alcuno e che l'interpretazione sia univoca? Il senso di questo emendamento è semplicemente quello di chiarire nella norma quanto voi sostenete sia abbastanza chiaro ma che, purtroppo, per molti non lo è.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 31 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò una breve considerazione sull'emendamento del relatore, il 31.201, che intercetta, nella sua formulazione, delle sollecitazioni provenienti, in modo particolare, dagli amici e dai colleghi della Lega Nord, ma dello stesso Partito Democratico, in ordine al dibattito che si era acceso, talora persino in forma scomposta, in ordine al licenziamento inefficace sotto specie di licenziamento orale.

Con questo emendamento, superando tutte le precedenti polemiche, si assume la particolare odiosità della fattispecie del licenziamento inefficace in quanto licenziamento orale e si restituisce al regime di cui allo *status quo ante* la regolazione normativa dei tempi di impugnazione e di ricorso giudiziario.

Per dirla in termini di maggiore evidenza, si torna ai cinque anni, senza, in qualche modo, la più rigida regolazione e scansione dei tempi per l'impugnazione e per il deposito del ricorso in giudizio previste per le altre forme di licenziamento. Ho avuto modo tecnicamente di manifestare una non compiuta persuasione personale su questo punto ma politicamente ritengo che si tratti invece di un'operazione di grande qualità e di grande saggezza, perché consente di liberare il giudizio su questo provvedimento da un rischio di lettura regressiva dei diritti dei lavoratori che noi, naturalmente, non vogliamo vi sia.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, signor Presidente, preso atto della dichiarazione di inammissibilità, da parte della Presidenza, dell'emendamento del relatore 31.203, il parere è contrario. Tuttavia, sento il dovere di rispondere alla sollecitazione del presidente Bianco, al quale, tra l'altro, mi fa piacere poter riconoscere di aver dato, lungo tutto il difficile e tormentato cammino di questa legge, un contributo, non solo di grande competenza e grande lucidità, ma anche di disponibilità ad un miglioramento sul campo dei contenuti della norma.

Il tema, in qualche misura, presenta un risvolto di delicatezza apparente, nel senso che, sin dal momento in cui questa norma è stata generata, per effetto di un emendamento del relatore, nella stessa motivazione di quell'emendamento veniva ribadito con chiarezza che l'unico schema accettabile era quello per il quale si aggiungeva alla sanzione della conver-

sione forzosa in tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, come tale illecitamente costituito, la sanzione pecuniaria, sia pure dentro una perimetrazione del suo *quantum* economico.

Sotto questo profilo il testo è scritto in maniera assolutamente inequivoca, assolutamente limpida, tant'è vero che in esso si dice: «nei casi di conversione». Quindi, è assolutamente evidente che il presupposto della sanzione pecuniaria è il già avvenuto «materiamiento» della sanzione della conversione. Sotto questo profilo non abbiamo avuto alcuna difficoltà a convergere convintamente sull'ordine del giorno presentato, come primo firmatario, dal presidente Bianco, ma sottoscritto anche dai colleghi Roilo, Adragna, Blazina, Ghedini, Ichino, Nerozzi, Passoni e Treu, nel quale l'aggiuntività viene scandita con grande chiarezza.

A me risulta che un solo ufficio legale, alluvionato dal suo stesso eccesso di zelo, di un'azienda pubblica ad alta visibilità – e parlo di una visibilità tecnica, catodica – abbia detto qualcosa in merito; però – come dire? – non è che pensiamo di poter peggiorare la qualità della scrittura normativa assecondando le ubbie di un interprete fanatico.

In conclusione, pur condividendo le indicazioni del presidente Bianco, ritengo che debbano essere difese la buona qualità e la nitidezza del testo per come si sono costituite, e quindi respingerei l'emendamento 31.124. (*Applausi del senatore Giuliano*).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, anche alla luce delle riflessioni del relatore, credo che si potrebbe trovare un punto di raccordo se il senatore Bianco fosse disponibile a ritirare l'emendamento 31.124 e a trasformarlo in ordine del giorno, per ribadire ulteriormente e quindi rafforzare, anche dal punto di vista del dibattito parlamentare, l'interpretazione che di per sé credo sia tale da conciliare sia la riflessione del relatore sia la sollecitazione del presidente Bianco.

CASTRO, *relatore*. Sono favorevole a tale proposta.

PRESIDENTE. Senatore Bianco, intende accogliere l'invito testé rivoltole?

BIANCO (*PD*). Signor Presidente, era esattamente il senso di quello che noi volevamo fosse detto con grande chiarezza. Accolgo pertanto la richiesta del Governo e del relatore: ritiro l'emendamento, presentando un analogo ordine del giorno, nel presupposto che venisse dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.100, identico all'emendamento 31.101.

ROILO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO (*PD*). Signor Presidente, abbiamo sinceramente apprezzato l'emendamento 31.201, sostitutivo del comma 2, presentato dal senatore Castro, sul cui merito intendo tornare quando voteremo gli emendamenti presentati al comma 2. Vorrei solo evidenziare fin d'ora, a tale riguardo, che non mi risulta che a suo tempo, quando il relatore ha proposto il testo che adesso – positivamente, insisto – ha reiterato, ci sia stata una discussione scomposta: abbiamo assistito ieri ad un dibattito su un tema serissimo come quello della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Da parte nostra abbiamo sollevato delle critiche che mi pare, con la presentazione del suo emendamento, vengano sostanzialmente accolte. Né mi risulta – voglio dirlo, visto che sono giorni che tale parte politica mi fa oggetto di complimenti che francamente non merito – che la Lega abbia fatto pressioni a questo riguardo. La Lega, voglio dirlo ancora una volta, sui diritti dei lavoratori sta dalla parte dei più forti. La Lega non ha mai speso in questa sede come in altre sedi una parola per tutelare veramente e realmente i diritti dei lavoratori. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo LNP*). Vergognatevi voi, che fate tante chiacchiere demagogiche, spesso con toni razzisti, che non vanno mai nel senso di difendere i più deboli! (*Applausi del senatore Mascitelli*).

MAURO (*LNP*). Non dire balle!

ROILO (*PD*). Le argomentazioni della Lega le avete sentite: sono quelle, altro non riescono ad esprimere, ahinoi! Naturalmente, quando non se la prendono con i romani! (*Commenti dal Gruppo LNP*). È la verità, e brucia la verità, come dicono dalle nostre parti.

Noi proponiamo di sopprimere l'articolo 31 perché in particolare, accanto alle critiche che ho formulato poc'anzi sul comma 2, al comma 1 dello stesso articolo si afferma, a proposito dei diritti dei lavoratori, che il lavoratore licenziato deve motivare, sempre in forma scritta, le ragioni dell'impugnazione. Vorrei ricordare che la legge n. 604 del 1966, che tratta dei licenziamenti individuali, afferma, al contrario, che l'onere della prova del licenziamento compete al datore di lavoro. Ho detto quindi, credo in maniera non infondata, che anche in questo caso la normativa che il Governo propone e le relative modifiche vanno nel senso di colpire e far venir meno i diritti della parte più debole.

Per queste sommarie ragioni, proponiamo di sopprimere l'intero articolo 31. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, desidero preannunciare anzitutto il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord Padania all'emendamento 31.201 proposto dal senatore Castro, un emendamento che, a dif-

ferenza di quanto sostiene il senatore Roilo, abbiamo fortemente sollecitato – ed il senatore Castro lo ha riconosciuto – richiedendo una riflessione da parte del Governo e del relatore su un regime unico che veniva introdotto per i licenziamenti inefficaci e invalidi che non ci convinceva assolutamente. Con quell'emendamento la situazione, dal punto di vista normativo, viene lasciata del tutto inalterata, e questo ci tranquillizza.

Mi consenta, signor Presidente, una breve osservazione sulle considerazioni del senatore Roilo. Abbiamo criticato il comportamento del senatore Roilo durante le audizioni in Commissione lavoro: un comportamento antidemocratico, che non consentiva ad un sindacato che rappresenta migliaia di lavoratori di esprimere la propria opinione nel corso di una indagine conoscitiva. La crisi di rappresentatività dei sindacati, dei suoi sindacati, senatore Roilo, non dipende dalla mancanza di una legge, come ho sentito dire ieri, ma dal fatto di essere lontani anni luce dagli interessi dei dipendenti, dei lavoratori, degli impiegati delle fabbriche del Nord. Voi ormai siete anni luce lontani dai loro problemi, e questa crisi di rappresentatività si traduce nella mancanza di iscrizioni ai vostri sindacati, che ormai devono fare affidamento solo sugli extracomunitari. *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD).*

La CGIL ormai ha un numero esorbitante di iscritti tra i lavoratori extracomunitari, ma non ha più iscritti al Nord e il SINPA., so che le dispiace, senatore Roilo, rappresenta, e rappresenterà soprattutto in futuro, i cittadini, le imprese e i lavoratori del Nord. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.100, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, identico all'emendamento 31.101, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.102, identico all'emendamento 31.103.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.102, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, identico all'emendamento 31.103, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.200.

GHEDINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI *(PD)*. L'andamento del dibattito di ieri e di stamattina e le soluzioni contenute nel comma 1 dell'articolo 31 indicano che purtroppo il Governo non riesce mai ad affrontare le riforme in Aula con le misure necessarie a produrre riforme vere. Si affrontano processi di cambiamento complessi, sempre con quel *surplus* di ideologia che porta alle estremizzazioni. Qui il tema è quello dei tempi necessari per depositare le impugna-

tive di licenziamento. Noi stiamo passando da un termine che era certamente troppo lungo (cinque anni per tutte le impugnative non garantiscono giustizia né ai lavoratori che devono rimanere per tanto tempo in attesa di veder riconosciuti i loro diritti né alle imprese, che non possono per un tempo così lungo rimanere in sospeso rispetto ai propri impegni di programmazione e organizzazione) ad un tempo che in prima istanza era stato definito in 180 giorni e poi allungato, dopo sei letture ed una lunghissima discussione ed una battaglia in Commissione, a 270 giorni. Questo evidenzia comunque che siamo in una situazione di disequilibrio e di fronte ad un atteggiamento di tipo ideologico.

Vi è la possibilità di fare le cose in maniera equilibrata, utile per le imprese, seria per l'applicazione della giustizia e rispettosa dei diritti delle persone e dei lavoratori. Per questo abbiamo chiesto che i termini dell'impugnativa vengano portati almeno a 18 mesi, e insistiamo su questa proposta. L'accoglimento dell'emendamento 31.200 dimostrerebbe che davvero in questo Paese si possono fare le riforme, stando nel merito e fuori dall'ideologia. Così purtroppo non sta accadendo e ribadisco che il dibattito di ieri e di stamattina danno un segno pessimo della qualità della normazione.

Mi dispiace, collega Castro, ma non aver accolto l'emendamento del senatore Bianco per mantenere la buona qualità della normazione di questo provvedimento – che è il peggiore dal punto di vista della scrittura che si sia visto, quanto meno in questa legislatura – indica appunto che c'è una punta di ideologia di troppo, e questo non è accettabile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.200, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.104, identico all'emendamento 31.105.

ROILO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO *(PD)*. Signor Presidente, come accennavo prima, apprezziamo l'emendamento sostitutivo del comma 2 a firma del senatore Castro perché in sostanza comporta la non applicazione del termine di impugnazione (60 giorni) del licenziamento avvenuto senza la forma scritta, termine previsto dalla legge n. 604 del 1966.

Torno su questo argomento, senatore Castro. Le nostre critiche erano indirizzate ad evidenziare che, restando il testo che oggi positivamente viene cambiato, vi era davvero il rischio di legittimare il licenziamento non in forma scritta. Vi era davvero il rischio, qui, sì, ottocentesco di tornare al licenziamento orale. Quindi, il fatto che si proponga un emendamento sostitutivo che va sostanzialmente nella direzione che noi avevamo indicato non può che essere valutato da noi positivamente. Resta però qualche perplessità a proposito di questo testo che consideriamo ancora pericolosamente ambiguo perché l'impugnazione, che viene tolta per il licenziamento non in forma scritta, resta invece per tutti i casi in cui il licenziamento presenta caratteristiche di invalidità.

Vorrei qui ricordare, in particolare al senatore Castro che è un esperto in materia, che la legge n. 604 del 1966 non prevede un caso di questa natura, ma solo i casi di nullità o di inefficacia. Se il testo non viene modificato, a proposito di stratificazione virtuosa, si rischia di alimentare un conflitto, un contenzioso che su una materia così delicata non sarebbe da noi considerato positivamente.

Per tutte queste ragioni, chiediamo la soppressione del comma 2 dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.104, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 31.105, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.201, presentato dal relatore, senatore Castro.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 31.202.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.106, identico all'emendamento 31.107.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.106, presentato dalla senatrice Blazina e da altri senatori, identico all'emendamento 31.107, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.108.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.108, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.109.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.109, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.110.

TREU *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 31.110 interviene su una questione importante e che, se non si è seguito bene l'andamento dei lavori, si potrebbe forse sottovalutare.

Ovviamente, siamo d'accordo sull'idea che occorre non avere tempi di impugnazione troppo lunghi, anche se poi si poteva fare meglio nel modulare la riduzione dei tempi; ma, in questo caso, si evidenzia una fattispecie particolare. Si parla di successioni di rapporti, di contratti a termine, di co.co.co, di contratti a progetto. Immaginate dunque, e purtroppo capita troppo spesso, che un giovane o un meno giovane sia assunto tre mesi in un luogo e quattro in un altro e via discorrendo: una pratica deprecabile in sé, ma, mentre nei casi normali si può sostenere che il termine per l'impugnativa vada accorciato, in questo caso si deve precisare che il termine decorre dall'ultimo dei rinnovi contrattuali, altrimenti non si può pensare che un povero diavolo con un contratto di tre o sei mesi, e che sospetta giustamente sia irregolare possa impugnarlo subito. Come minimo, spera che il datore di lavoro glielo rinnovi o addirittura ne migliori le condizioni.

Se c'è, insomma, una sequenza di questi contratti, il dire che l'impugnazione va effettuata subito mette il singolo davanti ad un dilemma tragico: se impugna, magari ha ragione, però il datore di lavoro di certo gliela farà pagare; se non impugna, perde la possibilità di impugnare. Quindi, il modo per uscirne è prevedere che il termine decorra dall'ultimo dei contratti. Mi sembra una proposta ragionevole: pensateci.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.110, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.111, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.112.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.112, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). *(Commenti del senatore Perduca).*

Ho capito, senatore Perduca, però ormai la votazione è chiusa.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, se noi ci siamo capiti bisognerebbe allora che capissero i senatori Segretari seduti alla sua destra.

PRESIDENTE. Invito i colleghi senatori: non c'è veramente nessun motivo che giustifichi il votare per chi non è presente. È qualcosa di estremamente negativo per i rapporti tra noi, e moralmente riprovevole rispetto all'opinione pubblica e al Paese. Dopodiché, dico subito che la prossima votazione la terrò aperta e chiederò ai senatori Segretari di passare tra i

banchi ai due lati dell'emiciclo per ritirare e portare alla Presidenza tutte le tessere inserite che non corrispondano ad un senatore presente.

Metto ai voti l'emendamento 31.113, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.114.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.114, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i senatori Segretari di passare tra i banchi ai due lati dell'emiciclo per verificare la presenza di tessere cui non corrisponda alcun senatore presente. *(Commenti del senatore Garraffa).*

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, volevo ricordare che esiste il motivo per cui si vota per chi non c'è.

PRESIDENTE. Lo so benissimo

PERDUCA (PD). Lei prima però ha detto che non c'è motivo; invece il motivo c'è, ed è la diaria.

PRESIDENTE. Ho detto che non c'è motivo rispetto al fatto politico. Non mi pare che ci siano votazioni che richiedono verifica. Ho detto anche che è comunque e sempre moralmente riprovevole. Non ho detto che

questa è una giustificazione perché le assicuro che sono tra quelli che non credono che i fini giustificchino i mezzi, e non da ieri.

PERDUCA (PD). Non dicevo questo: dicevo soltanto che poteva essere inteso questo. Da qui ancora vedo che c'è un voto di qualcuno che non c'è. O si gioca ad «acqua e fuoco», oppure la prossima volta che verranno eletti dei senatori Segretari si farà prima una prova per capire se c'è un'attitudine al ruolo, perché altrimenti la diaria extra viene conferita assolutamente per nessun motivo. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore. Commenti dal Gruppo PdL*). Faremo così: eviteremo di avere il senatore Segretario e si procederà all'appello tra i presenti, che verranno a leggere il processo verbale della seduta precedente. In questo modo si ridistribuiscono, o non si conferiscono, i soldi extra spettanti a chi dovrebbe svolgere quel tipo di lavoro. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. I colleghi senatori Segretari hanno fatto una verifica.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

AZZOLLINI (PdL). È una vittoria clamorosa: più durano le votazioni e più aumentiamo!

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Mi dispiace, perché il senatore Azzollini è simpatica persona, ma su questo tema non è assolutamente, credo, opportuno fare battute in questa sede, anche perché da questa sede ci sentono gli italiani, e non si tratta di porre il problema che si poteva vincere con un voto in più o in meno da parte dell'opposizione.

Credo sia interesse di tutti noi, a partire da questi banchi, che le votazioni siano regolari e si svolgano con la serietà che si deve al nostro ruolo e alla nostra funzione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni. Commenti dal Gruppo PdL*). Non c'entrano niente l'opposizione e la maggioranza, e mi dispiace che l'ironia sia di questo tipo, perché dovremmo sentire tutti in cuor nostro la responsabilità di quello che siamo e dovremmo essere. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.115, identico all'emendamento 31.116.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.115, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori, identico all'emendamento 31.116, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.117.

GHEDINI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.117, presentato dal senatore Passoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Abbiamo nominato inutilmente i Segretari in questa Assemblea!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.118.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.118, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.119, identico all'emendamento 31.120.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.119, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 31.120, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.121.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.121, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 31.203 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.122, identico all'emendamento 31.123.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.122, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 31.123, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Come è stato annunciato, dal senatore Bianco, su richiesta del Governo l'emendamento 31.124 è stato trasformato in un ordine del giorno il cui testo è già stato consegnato.

Chiedo, quindi, al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere i loro pareri al riguardo.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G31.124 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.125.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.125, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.126, identico all'emendamento 31.127.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.126, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 31.127, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.128, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.129, identico all'emendamento 31.130.

GHEDINI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.129, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 31.130, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.131.

SANNA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dei 27 emendamenti presentati dal Partito Democratico all'articolo 31 nemmeno uno è stato ritenuto degno di una considerazione e di una approvazione da parte della maggioranza. L'articolo 31 è un minestrone di norme sostanziali e procedurali. Capita che un Parlamento distratto faccia simili operazioni, ma è inaccettabile che questo Parlamento non invochi la linearità della propria legislazione e la qualità, valore che siamo tutti invitati a perseguire quando formuliamo le nostre proposte.

Ma preso atto che l'articolo 31, che interviene sui temi importanti del licenziamento e della valutazione dell'interruzione del rapporto di lavoro nelle nuove forme in cui esso si manifesta, è quello che volete voi, con l'emendamento 31.131 vi sfidiamo a far sul serio rispetto al sistema giudiziario che dovrà giudicare sulla interruzione definitiva del rapporto di lavoro.

Noi vi invitiamo a dire (e in questo senso va la proposta che vi faccio: approvate almeno questo emendamento, perché è la cartina di tornasole del fatto che voi crediate o meno nelle proposte che avete formulato) che chi valuta il sistema e l'apparato giudiziario provvede con priorità, nell'organizzazione dei lavori, in merito alle controversie – sia sommarie, sia ordinarie – relative a tutte le materie che vengono trattate nell'articolo

31; altrimenti, significa che mettiamo questa materia nuova nel calderone del giudizio sul lavoro. Una parola definitiva su queste materie e su queste controversie verrà data con i tempi lunghi della nostra giustizia, questa nicchia della giustizia civile, cioè la giustizia sui rapporti di lavoro, che funziona bene solamente – come sappiamo – nella fase cautelare. Manteniamo un procedimento in fase cautelare che avrà una priorità nella trattazione, ma diciamo che subito dopo c'è il merito di tutto quanto abbiamo definito nell'articolo 31. Tutto questo, a costo zero per lo Stato; tutto questo, con uno sforzo di riorganizzazione degli uffici che è dato all'autonomia dei responsabili degli stessi.

Credo sia una proposta di buonsenso, da cui si evince se credete veramente in tutto quello che avete previsto all'articolo 31. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.131, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 31, nel testo emendato.

NEROZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 31 perché è un'occasione persa, in quanto si potevano accettare i miglioramenti che abbiamo proposto. Penso segnatamente a due emendamenti: quello della senatrice Ghedini, che chiedeva di allungare il tempo dell'impugnativa almeno a 18 mesi, e quello del senatore Treu, il quale sosteneva che bisogna dare la possibilità ai più deboli di non decidere subito; così come – e rivendichiamo la nostra lotta e il nostro impegno – si è eliminata la cosa più odiosa, ossia la chiamata orale. Collega Castro, non la pensavo così sensibile alle forme letterarie, la conoscevo come un uomo di sostanza, e come tale, sugli emendamenti della senatrice Ghedini e del senatore Treu, ha sempre detto che era d'accordo. Non capisco questa difesa del testo: a meno che tale difesa non lasci liberi i datori di lavoro – non ce n'è solo uno, più o meno «catodico», ma ce ne sono tanti – di decidere come pare a loro. Anche rispetto all'emendamento del senatore Bianco, va bene un ordine del giorno (quando si tratta di difendere i lavoratori accettiamo anche gli ordini del giorno), ma – santo cielo! – non l'ha scritto Dante o Boccaccio o Petrarca: questo testo poteva essere modificato!

Allora c'è una volontà di difendere le posizioni di quegli imprenditori che vogliono colpire le persone più deboli: è questo l'aspetto inaccettabile in un articolo che poteva e doveva essere modificato. Perché sempre con i più deboli, sempre con la parte meno protetta del mondo del lavoro? Sempre con le ragazze e i ragazzi che rinunciano ad un pezzo della loro vita? Per correggere questi aspetti bastava poco. Non colpiva la filosofia di un provvedimento che, peraltro, non condividiamo. È una logica di buon senso, ma si vede che il buon senso qualche volta non c'è o, soprattutto, c'è la volontà di lasciare mano libera nel colpire le persone più deboli. Questo è per noi inaccettabile.

Al senatore Mazzatorta, che con tanta gentilezza è intervenuto, vorrei ricordare che le parole che ha pronunciato per i tanti iscritti di CGIL-CISL-UIL, che sono sindacati liberi, che votano anche la Lega, non esistono. Ne prenderanno atto e decideranno alle prossime elezioni chi votare. Voi che volete sempre votare, perché non fate insieme a noi una legge affinché si voti? Allora si vedrà chi è rappresentativo e chi non lo è. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Lannutti).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 31, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Signor Presidente, devo comunicare che ho sbagliato a votare sull'articolo 31.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 34.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, devo comunicare che ho sbagliato a votare sull'articolo 34.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 35.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

FILIPPI Marco *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, ho sbagliato a votare nella precedente votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Anch'io intervengo per dichiarare di aver sbagliato a votare nella precedente votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 36.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 37.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 40.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 40.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Presidente, ho sbagliato a votare nella precedente votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 47.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 47.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 49.100 e 49.200.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.100, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, precedentemente accantonati.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 19.0.200 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 19.0.200 parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il primo comma sia sostituito dai seguenti: "1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro annui. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Esprime infine parere non ostativo su tutti i subemendamenti alla proposta 19.0.200».

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Saltamartini, se accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 19.0.200, avanzata dalla 5ª Commissione.

Lo invito inoltre ad esprimere il parere sui subemendamenti presentati.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signor Presidente, acconsento alla riformulazione proposta dalla Commissione bilancio ed esprimo parere contrario su tutti i subemendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.200 (testo 2)/2, identico all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/3.

DEL VECCHIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL VECCHIO (*PD*). Signor Presidente, preannuncio il mio voto in dissenso rispetto all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/2.

Vorrei precisare che ritengo che i diritti al risarcimento dei militari che hanno contratto infermità o sono deceduti per l'esposizione all'amianto siano sacrosanti, e noi dobbiamo operare affinché essi vengano garantiti. Peraltro, non mi pare giusto continuare ad attribuire una responsabilità penale e risarcitoria a personale che nulla ha a che vedere con la costruzione della nave e che, soprattutto, nulla può fare per modificare la situazione. Questo personale viene nominato per assumere un'attività particolarmente delicata di comando, è costituito da servitori dello Stato, e quindi mi pare assolutamente improprio garantire tale risarcimento andando contro di loro.

Mi auguro che, nel prosieguo dell'esame di questo provvedimento, alla Camera si riesca a stabilire nel dettaglio che è lo Stato che deve venire incontro a queste esigenze di risarcimento, ma non posso essere d'ac-

cordo con un emendamento che continua ad attribuire questa responsabilità a persone che invece non l'hanno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/2, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori, identico all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 19.0.200 (testo 2)/5, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2), presentato dal presentato dal relatore, senatore Saltamartini.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. (*Brusì*). I colleghi che devono uscire sono pregati di farlo, così da poter dare avvio alle dichiarazioni di voto.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, prima della dichiarazione di voto, ancora una volta voglio ricordare all'Assemblea che sono trascorsi 148 giorni dalle dimissioni del ministro Scajola e che il Presidente del Consiglio non ha ancora indicato il nuovo Ministro dello sviluppo economico, tenendosi stretto l'*interim* in un colossale conflitto di interessi. Berlusconi la smetta di prenderci in giro e ponga fine a questa vergogna!

Passo ora alla dichiarazione di voto. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, il rinvio da parte del Presidente della Repubblica del collegato in materia di lavoro ha segnalato un modo sbagliato di legiferare. Ebbene, alla fine di questo dibattito possiamo tranquillamente affermare che tale prassi legislativa sbagliata viene confermata. Come avevamo facilmente previsto, si è consumata l'ennesima presa in giro del Parlamento da parte della maggioranza di Governo. I relatori hanno più volte ribadito che le modifiche apportate al provvedimento rispondono ai rilievi del Presidente della Repubblica. Cari colleghi, smettiamo di prenderci in giro: i rilievi del Presidente della Repubblica sono stati sistematicamente e deliberatamente ignorati. Abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità di questa scelta. Da parte del Governo e della maggioranza permane la volontà di deregolamentare la materia del lavoro e delle controversie nascenti dai contratti, limitando la possibilità che il

lavoratore si rivolga al giudice, nonostante si verta nell'ambito di diritti costituzionalmente garantiti o indisponibili.

Il provvedimento ha avuto un *iter* estremamente travagliato. Tutto ciò poteva essere evitato se la maggioranza avesse considerato gli emendamenti dell'opposizione che rispondevano davvero, e nel profondo, ai rilievi avanzati dal Presidente della Repubblica. I pochi passi avanti compiuti alla Camera sono stati sistematicamente annullati. La reintroduzione di fatto dell'ex articolo 20, riguardante il tema dell'esposizione all'amianto sul naviglio militare, è stata accompagnata da un fiume di parole che servivano solo a nascondere la nuda verità. È stata ripristinata una norma di impunità che non risolve le questione del risarcimento delle vittime.

Per quanto riguarda l'articolo 30, si è arrivati al paradosso di presentare come una grande innovazione l'introduzione dell'esplicita dichiarazione di tener fuori dall'arbitrato secondo equità il licenziamento e il mantenimento del rapporto di lavoro: si fa passare come una grande concessione un diritto sacrosanto. Ci avete accusato di vedere l'arbitrato come un demone, ma il nostro Gruppo ha presentato un disegno di legge di riforma del processo del lavoro. Noi siamo certamente contro l'arbitrato secondo equità, che affida a un giudice la potestà di derogare dalle leggi e dai contratti. Non si tratta di circoscrivere il tema all'articolo 18, per quanto questo tema sia simbolicamente rilevante, perché con l'arbitrato secondo equità si possono in qualche modo manomettere i diritti, le tutele e gli standard contrattuali che si riferiscono all'insieme delle prestazioni di lavoro, ai temi dell'orario, del salario, degli straordinari e della professionalità delle persone.

Un ulteriore passo indietro è stato compiuto sulla clausola compromissoria. A questo riguardo si è tornati all'aberrazione della norma precedente al cosiddetto emendamento Damiano e, quindi, si pretende addirittura che tale clausola sia sottoscritta all'atto dell'assunzione, in un momento nel quale i nuovi ingressi nel mercato del lavoro sono all'80 per cento rapporti a tempo determinato e nel momento di maggiore debolezza del lavoratore nei confronti dell'imprenditore: si tratta di un obbligo mascherato da possibilità di scelta. Tutto questo è a dir poco insufficiente, a nostro avviso, per dire che siamo nella direzione giusta.

Nell'affermare il nostro voto risolutamente contrario su questo disegno di legge, ribadiamo che è tutto il collegato lavoro a contenere norme estremamente pericolose: norme che aumentano la precarietà e che, come abbiamo detto e ripetiamo ancora una volta, diminuiscono la sicurezza sul lavoro. Il principio cardine del diritto del lavoro è nel riconoscimento della debolezza del lavoratore di fronte all'imprenditore; purtroppo queste norme vanno nella direzione opposta, indebolendo le tutele del lavoro e favorendo di fatto l'impresa.

In tutto questo, secondo i dati forniti dall'ISTAT, in Italia le persone in cerca di un posto lavoro sono salite a 2.150.000 mentre 650.000 lavoratori sono in cassa integrazione – in molti casi a zero ore – e quasi 5.000.000 di persone non hanno alcuna garanzia circa la conferma del

loro posto di lavoro. Ciò significa che il 37 per cento dell'economia italiana è un fattore aleatorio, con l'evidente impossibilità di progettare un futuro per milioni di cittadini e quindi di avere le basi su cui costruire il domani dell'intera nazione. Tra i dati sul mondo del lavoro quello che desta più preoccupazione è quello relativo agli inattivi, coloro cioè che non sono in cerca di un lavoro e quindi non rientrano tra i disoccupati. Una percentuale altissima di cittadini italiani tra i 15 e i 64 anni, infatti, non lavora e non cerca più un'occupazione, perché ha perso ormai ogni speranza. È un numero in continuo aumento, che ha visto un incremento di 76.000 unità nel solo mese di luglio. Oltre a ciò, Bankitalia ci dice che il debito delle famiglie italiane cresce in modo esponenziale, con un aumento del 20 per cento su base annua dei debiti in luglio.

Il Governo dal 5 maggio, data in cui il Premier ha preso l'*interim* al posto di un Ministro travolto dagli scandali, non provvede – lo ripeto – a nominare il nuovo titolare del Ministero dello sviluppo economico, dove giacciono almeno 120 dossier su crisi aziendali ancora aperte. Il Governo ha qualche interesse per la ripresa e lo sviluppo dell'economia italiana? A nulla sono serviti perfino i richiami dell'OCSE: non una riforma del *welfare*; non una riforma degli ammortizzatori sociali; non una riforma che riduca il carico fiscale dei lavoratori e delle famiglie; nessun sostegno ai redditi più bassi, anche al fine di sostenere la domanda interna. Niente di niente. Se non si sostengono i redditi dei lavoratori, sarà difficile riprendersi da questa crisi, in quanto le mancate entrate hanno e avranno conseguenze sui consumi, che calano e caleranno ulteriormente, e questi a loro volta avranno effetti sulla produzione delle aziende, in un corto circuito dell'economia da cui sarà davvero difficile uscire. I lavoratori, gli artigiani, le partite IVA, subiscono in solitudine gli effetti della crisi, fino al dramma della perdita del lavoro, e ai giovani viene offerta unicamente precarietà: è necessario trovare la forza di girare pagina.

L'Italia dei Valori è pronta, sapendo bene da che parte stare e con chi stare: con i tre lavoratori licenziati a Melfi, con quelli di Pomigliano, di Fincantieri, di Agila e Eutelia, con i precari della scuola e con chi non ha voce come migliaia di partite IVA e cassaintegrati. Noi siamo e saremo sempre accanto ai lavoratori; per questo come Italia dei Valori saremo presenti anche alla prossima manifestazione del 16 ottobre a Roma, per ribadire con forza che i diritti acquisiti non si toccano. Elencare i nomi di coloro che nel 2010 sono morti sul lavoro non è sciacallaggio, ma significa non rimuovere dalla memoria del Paese quelle vittime; e il Parlamento deve accogliere il monito e la preoccupazione del Capo dello Stato per porre fine ad uno stillicidio che offende un Paese moderno. D'altra parte, voglio ricordarlo, solo pochi giorni fa il Ministro dell'economia ha dichiarato che rispettare la legge n. 626 è un problema per le imprese.

Noi riteniamo che il collegato lavoro diminuisca le garanzie normative per i lavoratori e di fatto renda da più insicuro e precario il lavoro. Quindi, non posso che ribadire il nostro voto contrario a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, intervengo per confermare la nostra contrarietà a questo provvedimento, per le ragioni che già precedentemente sono state espresse dalla collega Sbarbati in sede di dichiarazione di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità e che possono essere sintetizzate in tre argomentazioni di fondo. La prima riguarda la natura del provvedimento, che parte come un provvedimento che doveva semplificare le procedure relative alle controversie di lavoro e che nel corso del suo travagliatissimo *iter* ha invece visto la complicazione del testo in tante e tali di quelle norme che aggraveranno ulteriormente il procedimento, e dalle quali credo che poco vantaggio trarranno sia gli imprenditori che i lavoratori.

Peraltro, questa è una delle questioni che è stata sollevata, molto opportunamente, nel messaggio di rinvio alle Camere del provvedimento da parte del Capo dello Stato, che non ha fatto mistero della circostanza che in modo particolare in questa legislatura il procedimento di formazione della legge è un procedimento poco trasparente che non mette né il legislatore, cioè il Parlamento, né i cittadini nelle condizioni di comprendere quale sia effettivamente la volontà del legislatore e soprattutto di trovarsi di fronte a norme chiare, a contenuto generale, che possano essere sempre interpretate univocamente ed essere per ciò stesso efficaci.

La seconda considerazione nasce dalla circostanza che rispetto al testo della Camera, che ha visto anche il mio Gruppo parlamentare collocarsi in una posizione benevola di astensione, quello che ci troviamo a licenziare in Senato è un testo che comunque lascia una serie di margini di dubbio e di incertezza sulla tutela di principi fondamentali, su cui si organizzano anche le relazioni industriali. Infatti, una situazione in cui l'accesso all'arbitrato non è totalmente facoltativo e nella quale la possibilità di tutela della posizione del contraente debole può essere certificata solo nel momento della sottoscrizione della clausola compromissoria, di fatto elude non solo il messaggio del Capo dello Stato, non solo le sentenze della Corte costituzionale, ma anche, dal nostro punto di vista, una serie di principi che regolano e dovrebbero regolare – anche e soprattutto in questo momento – le relazioni industriali, rispetto alle quali il Governo si contraddistingue per il suo assordante silenzio.

La terza considerazione concerne la mancata volontà di arricchire di contributi positivi questo testo. Ne citerò uno per tutti: da una certa visuale rendiamo più difficile la tutela del contraente debole nel rapporto di lavoro, cioè il lavoratore; dall'altro però non ricorriamo all'arbitrato in tutte quelle circostanze che consentirebbero invece un uso più efficace di questo strumento di conciliazione extragiudiziale o paragiudiziale, cioè sulle materie oggetto di contrattazione collettiva, rispetto alla quale la fonte può essere il contratto collettivo e quindi possono essere obiettiva-

mente sottratte alla giurisdizione. Faccio riferimento, in particolare, ad un emendamento presentato dal senatore Pietro Ichino e che abbiamo sostenuto nella discussione parlamentare, per dire che comunque la dinamica della discussione su questo tema molto delicato ed importante mostra una serie di limiti, che sicuramente non hanno fatto bene al provvedimento e non faranno bene all'applicazione di questo complesso di norme.

Da ultimo, la nostra considerazione sulle politiche del lavoro e delle relazioni industriali di questo Governo è negativa per il fatto che, a fronte di una evidente serie di crisi economiche ed occupazionali che a macchia di leopardo – ma oggi forse più a macchia d'olio – stanno interessando il nostro Paese, da Termini Imerese a Melfi, a Genova nel settore della cantieristica, l'atteggiamento del Governo è pilatesco, e cioè non di non interventismo, ma di assenza di qualunque visione industriale, strategica e produttiva di questo Paese. Lo dimostra, peraltro, la circostanza che ancora ad oggi questo Governo ed il Presidente del Consiglio non hanno provveduto alla nomina del Ministro per lo sviluppo economico, nonostante le forti tensioni occupazionali che ci sono in questo Paese, che meriterebbero di essere seguite con maggiore attenzione e di non essere solo affidate alle amorevoli cure – si fa per dire – del ministro Tremonti.

Per queste ragioni, il mio Gruppo parlamentare voterà contro il provvedimento in esame, che riteniamo iniquo e per molti aspetti inutile, non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e PD*).

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,15)

VALLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLI (*LNP*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la Lega Nord voterà a favore del disegno di legge al nostro esame, che arriva al voto definitivo in Aula dopo un lungo e travagliato *iter* parlamentare. Lo voteremo perché questo provvedimento, anche a seguito dei rilievi del Presidente della Repubblica contenuti nel suo messaggio del 31 marzo scorso, reca importanti ed utili innovazioni in materia di lavoro. Mi riferisco per esempio al nuovo regime per l'impugnazione dei licenziamenti, che garantisce un minimo di certezza al potere organizzativo del datore di lavoro, evitando che lo stesso resti esposto per lungo tempo all'alea di un giudizio davanti al tribunale. Anche grazie ad un nostro intervento, il termine di decadenza si applicherà ai licenziamenti invalidi, ma non a quelli inefficaci per carenza di forma scritta, ossia ai licenziamenti orali. Mi riferisco alla certificazione dei contratti di lavoro, alla concilia-

zione e all'arbitrato, al fine di favorire la composizione extragiudiziale delle controversie di lavoro.

Noi vediamo con favore ogni intervento mirato a ridurre il ricorso ai giudici per la soluzione delle vertenze di lavoro: un milione e mezzo di cause di lavoro pendenti sono un'assurdità ed un peso enorme sul sistema Paese. La composizione delle commissioni di conciliazione contiene una novità molto importante per noi. I rappresentanti sindacali nella commissione vengono designati nell'ambito delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello territoriale. Attualmente il requisito della rappresentatività è invece determinato su base nazionale: si tratta di un primo passo nella direzione della territorializzazione. Noi siamo per i sindacati che conoscono il territorio su cui operano e che combattono per adeguare gli stipendi al reale costo della vita nei territori, collega Roilo. Si metta bene in testa che il SIN.PA rappresenta migliaia di lavoratori della Padania ed ha tutti i titoli per essere il sindacato rappresentativo della aziende del Nord. (*Applausi del Gruppo LNP*). La carenza di rappresentatività della triplice non è colpa nostra ma è frutto della lontananza fisica e culturale dai problemi del lavoro e dei lavoratori, e non sarà certamente una legge a ridarvi quella rappresentanza che avete perso tra gli operai e gli impiegati delle nostre aziende. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Altre riforme riguardano la materia dell'attività di vigilanza, la materia dell'orario di lavoro e delle sanzioni amministrative, la delicata materia del lavoro nero. Questo provvedimento contiene importanti deleghe in materia di congedi, aspettative e permessi, in materia di istituti a sostegno del reddito – la delicata materia degli ammortizzatori sociali – in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato, una delega per il riordino normativo in materia di occupazione femminile, con la previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi, di orari flessibili, legati alla necessità di conciliazione tra lavoro e vita familiare nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile.

Dobbiamo infine continuare nella battaglia contro i falsi invalidi: alle 200.000 verifiche nel 2009 si aggiungono le 100.000 di quest'anno più le altre 500.000 previste per i prossimi due anni. Questo Governo e questa maggioranza sono il Governo e la maggioranza del fare. Ed i risultati si vedono. Abbiamo scoperto e bloccato 17.000 falsi invalidi. Ogni 10 invalidi ce n'è uno falso, ed è enorme il risparmio ottenuto con la revoca delle pensioni di invalidità. La Lega si adopererà sempre, in tutte le sedi, affinché questi furbetti che vivono sulle spalle dei cittadini onesti vengano individuati e colpiti e queste risorse liberate vengano utilizzate per i lavoratori onesti che tengono in piedi questo Paese. Per questo motivo il voto della Lega sarà favorevole. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

BALDASSARRI (*FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*FLI*). Il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia voterà a favore del provvedimento, esprimendo un giudizio positivo sul lavoro svolto sia in sede di Commissione sia da parte del Governo. Solo alcune osservazioni su tre aspetti sui quali riteniamo che occorra lavorare di più e meglio (quindi è un processo che va continuato). Questi tre aspetti risalgono ad una posizione autenticamente liberale e democratica, che dà le regole nell'ambito della libertà delle parti sociali e della tutela del lavoratore.

Il primo punto riguarda la scelta di fondo che, a nostro parere, andrebbe ulteriormente rafforzata: nel momento in cui le parti sociali o le parti ritengono più utile, più rapido, più conveniente ricorrere all'arbitrato, questo sforzo va ulteriormente intensificato rispetto alla normale procedura di ricorso ai giudici. In realtà, tutto ciò che è possibile risolvere con l'arbitrato e con l'accordo delle parti sociali andrebbe auspicato, e il ricorso al giudice rimarrebbe poi l'alternativa là dove questa possibilità non c'è.

Una seconda questione è relativa al ruolo delle parti sociali: una materia importantissima, delicata, ma rispetto alla quale occorre rimettersi, salva la cornice delle regole generali, al ruolo delle parti là dove possono ottenere direttamente tra di loro un consenso.

La terza e ultima questione, signor Presidente, attiene a quella divaricazione che purtroppo l'apparente irrigidimento del mercato del lavoro, finalizzato a garantire tutele ai lavoratori, ha creato nei decenni passati: mi riferisco a quella grande dicotomia tra il momento della formazione e della scuola ed il momento dell'ingresso al lavoro. Per anni ed anni si è verificato che questo momento aveva uno scalone di accesso, nel senso che di fatto, non facendosi bene la formazione nella scuola, veniva impedito l'accesso al lavoro. È evidente che occorre un meccanismo in cui la formazione porti al lavoro, e il lavoro è formazione. Del resto, è l'antica questione dell'apprendistato, vecchia o nuova maniera che sia, che va ulteriormente rafforzato, sempre alla condizione che la formazione sia vera formazione e non un *escamotage* per far lavorare dei giovani a spese dello Stato, senza dare loro alcuna effettiva formazione professionale o, più in generale, anche culturale: avere un'esperienza diretta in un'impresa non significa solo apprendere procedure di lavoro, percorsi e processi di lavoro, ma anche allargare la propria visione sulle prospettive ed il ruolo dell'impegno del lavoro di un giovane.

Su questi tre temi, riconfermando il nostro voto favorevole, il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia ritiene che ulteriori sforzi, approfondimenti e miglioramenti vadano posti in essere, come nel caso di un emendamento che era stato presentato dal collega Ichino, così apprezzando lo sforzo dell'opposizione che in molti casi ha cercato di migliorare l'efficacia del testo stesso. In quel caso, forse, maggioranza ed opposizione avrebbero fatto bene ad accogliere quell'indicazione, proprio perché andava nel senso liberale di una più ampia possibilità di ricorso all'arbitrato piuttosto che alla rigidità delle procedure giudiziali. (*Applausi dal Gruppo FLI*).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, mi permetto in premessa di far notare al collega della Lega che esattamente sul tema dell'occupazione femminile, uno dei temi della modernità, questo Governo si è distinto prevedendo – se non ricordo male è stato uno dei suoi primissimi atti – nel decreto-legge n. 112 del 2008 l'abolizione di quella norma che prescriveva il divieto delle dimissioni in bianco in caso di gravidanza delle lavoratrici. Con il provvedimento al nostro esame non solo si introduce, a proposito di flessibilità del lavoro femminile, la revoca o revocabilità del *part-time*, ma si stringe entro confini molto stretti la possibilità per le dipendenti pubbliche di fare ricorso al *part-time*, con buona pace di ogni politica della conciliazione tra il lavoro di cura ed il lavoro all'esterno. Visto che c'eravate, avete anche abolito i comitati pari opportunità previsti dalla legge n. 125 del 1991, uno degli strumenti più moderni ed interessanti, invidiato valutato e studiato con grande attenzione in altri Paesi europei, a tutela delle donne lavoratrici.

Ora, colleghi, siamo alla sesta lettura; questo potrebbe anche esimerci da una dichiarazione di voto di merito. Peraltro, i colleghi sono intervenuti tanto e tanto bene, affrontando innanzi tutto i profili costituzionali di questo testo – che permangono tutti, aggravati dalle modifiche apportate rispetto al testo della Camera – e gli argomenti di merito qui sviluppati. Tutto ciò, ovviamente, nell'assoluta impossibilità di far valere ragioni di merito, e talvolta di mero buonsenso, rispetto all'approvazione di un testo che è quello che è: brutto, pasticciato e inefficace. È un irrocervo, peraltro: parte con nove articoli e arriva a cinquanta. Siamo di fronte ad una delle peggiori esemplificazioni di normazione, con buona pace del ministro Calderoli e delle sue esigenze di semplificazione normativa, delle numerose raccomandazioni venute dal Presidente della Repubblica e soprattutto del fatto che chi ha idee chiare normalmente fa leggi chiare.

Ma credo – e si tratta del punto a mio avviso più interessante e politico che riguarda il provvedimento – che tale confusione, i ritardi nell'approvazione di questo testo ed il suo bizantinismo, che sarà pascolo per legulei piuttosto che rivelatore della chiara volontà del legislatore, facciano pensare che il punto politico sia un altro, e stia tutto nel minimalismo – adopero questo termine, che non risulta quindi offensivo – con il quale il Governo ha ritenuto i questi anni, non soltanto con tale provvedimento, che pure è più significativo di altri, di affrontare le questioni che la crisi ha maggiormente sottolineato. Tali questioni strettamente attengono al fatto che il nostro sistema – crisi o non crisi – per quanto riguarda il mercato del lavoro e la sua disciplina, le relazioni industriali e gli aspetti che attengono alla produttività dell'apparato economico e produttivo registra ritardi molto forti. Il Governo non ha nessuna visione – forse questo provvedimento è il luogo fisico nel quale possiamo constatarlo più chiaramente – rispetto a tali importantissime questioni, che riguardano molto

strettamente lo sviluppo dell'Italia e la sua competitività: non ha un briciolo di visione. Ha agito in questi anni acconciandosi, tentando di ricavarne per i soggetti che riteneva essere quelli da privilegiare – come sempre quelli più forti – piccoli margini di vantaggio, e quindi ritagliando sostanzialmente tutele.

Certo, se avessero probabilmente le mani libere ci sarebbe da pensare che i nostri colleghi che esercitano funzioni di governo darebbero un bel colpo di scure alla tutele ed ai diritti, ritenendo che per questa via il nostro sistema possa ritrovare competitività, ritenendo così di rinsaldare il consenso dei ceti produttivi del Paese e di fare il loro mestiere. Non lo possono fare, perché questo è un Paese di tradizioni democratiche troppo antiche e troppo salde per quanto riguarda il valore di quelle tutele e di quei diritti nella coscienza collettiva, però cercano di ritagliarli dov'è possibile, per far fronte a questa mancanza di visione. Magari si stupiranno – forse si stupiscono già oggi – che questo collegato lavoro, sia pure con il sacrificio di diritti e di tutele che contiene, non sarà considerato dal mondo produttivo italiano e dalle associazioni dei produttori come un grande provvedimento. Non serve loro: non è questo il punto. La presidente Marcegaglia, circa una settimana fa ha detto che la pazienza è finita, che quanto fatto non basta. L'atteggiamento che ormai mi sembra tipico di questo Governo è quello del debitore che ha molti creditori e che cerca di dare piccoli acconti a destra e a manca, ma senza risolvere strutturalmente il problema del debito che aveva acceso, che è un debito di fiducia.

Oggi i produttori dicono che non basta, e non basterà, questo collegato lavoro; non è questo che serve all'Italia: serve affrontare quei nodi di cui abbiamo parlato: la crisi della produttività, la questione attinente alle nuove relazioni industriali e sindacali, le questioni che attengono a un mercato del lavoro che questo provvedimento, che avrebbe potuto fare qualcosa, lascia più segnato ancora dalle disparità, dall'iniquità, dall'*apartheid*, dal chiudere speranze e futuro alle giovani generazioni italiane. Quindi, non vi stupite se non avrete i peana e le grida di gioia da parte del mondo produttivo italiano.

E non consideratelo un senso di irricoscenza: non sono irricoscenti, vedono più in là di voi e di questo Governo che ha un approccio piccolo e – lasciatemelo dire – pavido di fronte alle questioni, perché la pavidità si vince con la lungimiranza, e dove non c'è lungimiranza e visione c'è solo paura. Non è un caso che ciò che si muove oggi in Italia (mi riferisco, per esempio, a questo barlume di possibilità di ritessere un patto sociale) non parta dal Governo (il ministro Sacconi cerca di saltarci dentro a piedi uniti), ma dai grandi protagonisti che sono, da una parte, i produttori e, dall'altra, i sindacati.

E non vi stupite se non capite di che parla l'amministratore delegato Marchionne, nel senso che non riuscite a interloquire per davvero con lui. Il suo punto di vista, pur ovviamente parziale, introduce però nel dibattito in questo Paese temi che questo Governo non è stato mai in grado di percepire, non dico di sollevare. Insomma, è ben strano che a parlare di utile comune e condiviso, di una nuova responsabilità sociale, con tutto quello

che c'è dietro di esperienze e di elaborazioni, e quello che davanti potrebbe starci, sia Sergio Marchionne, che non è né un Ministro delle attività produttive, che non c'è, né un Ministro del lavoro, né tantomeno il Presidente del Consiglio.

E non è un caso, colleghi (credo di avere finito il mio tempo, signor Presidente, e quindi stringo), perché, come scriveva Italo Calvino ne «Le città invisibili» «ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone». Oggi il deserto a cui deve opporre resistenza la cittadella assediata della società italiana non è solo quello prodotto dalla crisi economica congiunturale, ma anche il deserto delle regole e della responsabilità collettiva, il deserto di un'assenza di visione e il deserto di futuro per le giovani generazioni. Eppure la crisi ci ha mostrato, e con troppa chiarezza, cosa avrebbe potuto farsi, cosa ancora potrebbe farsi per rendere la crisi un'occasione per superare i ritardi e i mali dell'Italia e per rendere più forte e coeso questo Paese.

Questo non si fa con l'abbassamento generalizzato delle tutele, ma, per esempio, cominciando a vedere e affrontando, dopo due anni e sei letture, la questione straordinaria delle ingiustificate disuguaglianze e iniquità. Questa è l'unica condizione per liberare il giacimento di forze che il Paese ha e che anche voi tenete con questa politica imbrigliato. È questa la condizione, davvero, per restituire futuro all'Italia e insieme dignità e speranza ai lavoratori italiani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GIULIANO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*PdL*). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, prima di dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo politico intendo rivolgere un ringraziamento sentito ai relatori, i senatori Castro e Saltamartini, e allo stesso presidente Vizzini per il contributo serio, paziente e qualificato che hanno dato alla formazione di questa legge. Il compito non è stato facile; quindi, il mio ringraziamento è veramente sentito. È grazie alla loro disponibilità e apertura e al dialogo forte che hanno aperto anche con l'opposizione che questa legge finalmente, in sesta lettura, giunge all'approdo in Senato, nella speranza che alla Camera in pari tempi – gli ultimi sono stati abbastanza solleciti – riesca a diventare finalmente legge.

È inutile ripercorrere le fasi travagliate del percorso formativo della legge. Ripartiamo dal messaggio del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2010 con il quale il Presidente, nel rinviare il provvedimento alle Camere, ha messo in evidenza alcuni punti sui quali ha richiamato l'attenzione del Parlamento. Ovviamente, questi punti sono stati esaminati con grande scrupolo e responsabilità e riteniamo di aver dato una risposta esauriente e completa al Presidente della Repubblica.

Certo, vi è un rilievo sul quale non possiamo non essere d'accordo. È stata sottolineata dal Presidente, in modo particolare e innanzitutto, la ete-

rogenità della norma, che comprende in sé una serie di provvedimenti che certamente non eccellono per omogeneità. Ma tant'è: è un difetto – possiamo dirlo – del nostro sistema. Nel caso particolare poi va considerato che gli eventi che si sono susseguiti nel corso dell'approvazione di questo provvedimento hanno imposto l'inserimento di disposizioni per far fronte ad emergenze ed a criticità che man mano emergevano. Quindi, doverosamente abbiamo inserito argomenti che indubbiamente, a prima vista, appaiono – e forse non sono – assolutamente omogenei.

È un problema che è sempre esistito, sotto ogni colore di Governo e probabilmente, fin quando non si detteranno norme precise, cogenti e inderogabili in materia di omogeneità che siano più forti di quelle attuali, questo difetto continuerà ad essere non dico una caratteristica, ma sicuramente un aspetto della nostra normazione.

La legge che stiamo per approvare, signor Presidente, indubbiamente contiene dei punti qualificanti sia per il suo contenuto, per la sua sostanza, che per alcuni punti particolari che rivestono grandissima importanza. Del resto, già dal titolo del provvedimento emerge come gli argomenti che tratta siano di particolare rilevanza sociale: si va dagli ammortizzatori sociali, ai congedi, alle aspettative, ai servizi per l'impiego, agli incentivi per l'occupazione, all'apprendistato, fino all'occupazione femminile, nonché alle misure contro il lavoro sommerso. Argomenti, quindi, di forte impatto sociale in un momento così particolare, come quello attuale, in cui viviamo una crisi economica ancora profonda, che speriamo sia giunta al termine.

Il dibattito è stato acceso ed indubbiamente il suo punto nodale – è inutile conoscerlo – è stato rappresentato dai temi della conciliazione e dell'arbitrato in quanto l'opposizione non ha sempre ben visto questa modifica, che tende ad una deflazione giudiziaria, una deflazione dell'immenso carico di lavoro che grava sui nostri tribunali, ma ha visto questa misura, prevista dal nostro codice di procedura civile, come una sorta di attentato a quell'autonomia delle parti, a quell'autonomia sindacale e confederale che dovrebbe, a suo giudizio, essere assolutamente privilegiata rispetto ad altre soluzioni.

Il provvedimento lo contempla, sempre nell'ambito degli accordi interconfederali, e giustamente, alla luce dei rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, sono stati apportati degli aggiustamenti che, probabilmente, potevano essere inseriti prima, ma che dimostrano la buona volontà di rendere lo strumento assolutamente efficiente, efficace, ma soprattutto tale che non dia la possibilità al datore di lavoro, non dico di approfittare, ma di calcare la mano nel momento in cui si forma il rapporto di lavoro e quindi minore è la resistenza e più debole è la posizione del lavoratore. Da qui la modifica che è stata apportata in ordine al periodo di prova, secondo cui la clausola può essere inserita solo trascorso il periodo di prova e, nel caso in cui ciò non sia previsto, entro i trenta giorni.

Riteniamo che le indicazioni del Presidente della Repubblica siano state puntualmente osservate e che queste due modifiche siano sicuramente atte a garantire una certa autonomia, indipendenza e serenità al da-

tore di lavoro, cui va riconosciuta anche la libertà di poter indicare chiaramente il proprio arbitro, per giungere ad una soluzione più celere di qualsiasi controversia di lavoro.

A questo riguardo, non abbiamo inteso le critiche che sono state mosse dall'opposizione in ordine ad una sorta di pregiudiziale diffidenza verso questo strumento e ad un'asserita disparità di rapporti tra il settore pubblico e quello privato. È una sorta di pregiudizio che sostanzialmente ipotizza, evoca una non corretta formazione del collegio arbitrale o, addirittura, una predisposizione dei suoi componenti volta sicuramente a non favorire la corretta soluzione e decisioni che possano essere condivise. Mi sembra una posizione, appunto, pregiudiziale che non può essere assolutamente fatta propria dalla maggioranza, la quale indica mezzi e strumenti previsti non solo dal codice di procedura civile ma che hanno già avuto attuazione fattiva e pratica in altri settori.

Non vanno dimenticate, signor Presidente, anche le grandi modifiche che sono state apportate al processo del lavoro, che sono sempre rivolte ad accelerare i tempi di una giustizia che attualmente, per il lunghissimo periodo che impegna nelle controversie, diventa sostanzialmente una denegata giustizia; e questo sì che indebolisce la posizione del lavoratore, perché nel momento in cui la lite si protrae nel tempo chiaramente il lavoratore, sia per necessità, sia per evitare ulteriori perdite di tempo, ha una predisposizione maggiore magari ad accettare condizioni che non gli sono sicuramente favorevoli.

Non può essere trascurata nemmeno la modifica apportata questa mattina con un emendamento del relatore Saltamartini in ordine alla questione dell'amianto per il naviglio militare: ci è sembrato doveroso. Indubbiamente la riformulazione della 5ª Commissione, il fatto di aver trovato dei fondi per sopperire a questa esigenza che ci veniva sollevata da tutti coloro i quali nel passato sono stati impegnati sul nostro naviglio senza conoscere l'effettiva pericolosità o addirittura l'esistenza di materiale che potesse compromettere la salute dei naviganti, ci è sembrato un atto doveroso di giustizia e di riconoscimento per porre al riparo un personale che ha sempre prestato la sua opera con assoluta fedeltà e con assoluta professionalità. Anche questa è una novità che, seppur introdotta solamente stamani e facendo riferimento a quella eterogeneità che pur si lamenta, ci è sembrata un momento importante e qualificante di questo provvedimento.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la modifica della legge sulle pari opportunità, dove si è riconosciuto doverosamente un ruolo al femminile, e le modifiche nei permessi, nei congedi e in modo particolare il riconoscimento (questo è un traguardo che le Forze armate da tempo inseguitavano e che finalmente crediamo con questa legge abbiano raggiunto), del ruolo, della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Questo è un punto di grande importanza in quanto riconosce la particolarità degli ordinamenti relativi, ma anche dei trattamenti retributivi, per dare atto dell'opera meritoria che si svolge sul territorio da parte delle Forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili del

fuoco. Era un aspetto – ripeto – sollecitato da tempo, che non era mai approdato ad approvazione e stamattina quindi ben venga anche questo provvedimento che riconosce questa particolare funzione e giustamente ne dà atto, con una serie di conseguenze giuridiche non indifferenti.

Un altro punto importante, signor Presidente, va sottolineato con riferimento alle deleghe. Parecchie deleghe sono state riempite di contenuti; in ordine ad altre deleghe importanti sono stati riaperti i termini, per cui praticamente è ancora possibile che il Governo intervenga con provvedimenti qualificati e qualificanti all'interno di determinati settori.

Un'altra disposizione che vorrei sottolineare, che è stata già ampiamente descritta e analizzata dall'ottimo collega Castro, riguarda l'esclusione per il giudice ordinario della possibilità di fare valutazioni di merito dove sono intervenuti accordi tra le parti sociali. Anche questo è un punto qualificante che esalta la posizione, la scuola contrattualista del diritto del lavoro e pone gli organismi sindacali in condizione di agire in assoluta autonomia, in accordo e nel rispetto delle reciproche posizioni.

Quindi è un provvedimento che, seppur tormentato, seppur sfilacciato lungo quasi un anno e mezzo, è approdato stamani al Senato e sono sicuro che troverà da qui a qualche momento la sua approvazione. Esso si qualifica per il contenuto, per il lavoro, per la collaborazione che su alcuni punti si è avuta tra opposizione e maggioranza e soprattutto per le modifiche che sono state apportate alla luce dell'illuminato messaggio del Presidente della Repubblica che, nei cinque punti che ha sottolineato, ha trovato da parte delle Commissioni riunite, da parte della maggioranza e dell'opposizione, la disponibilità a trattare quegli argomenti con completezza e con serenità.

Ringrazio di nuovo i relatori per il lavoro che hanno compiuto. Ringrazio ovviamente i componenti dell'opposizione e i rispettivi Capigruppo che hanno dato sempre il loro contributo e, pur se in un confronto a volte aspro, hanno mostrato serenità e volontà di giungere ad un completamento dell'iter formativo di questa legge. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(849) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (Relazione orale) (ore 11,53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 849.

Il relatore, senatore Amoroso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in titolo, che si compone di tre articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, non prevede disposizioni di attuazione e di adattamento dell'ordinamento interno, poiché si ritiene che la legislazione italiana sia già conforme al contenuto della Convenzione e che non siano, pertanto, necessarie modifiche della normativa ai fini della sua attuazione.

Ricordo che la proposta legislativa riproduce i contenuti dell'analoga iniziativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

La Convenzione civile sulla corruzione è stata sottoscritta dall'Italia quale Stato membro del Consiglio d'Europa ed ora, quindi, l'Italia è chiamata a ratificare l'atto internazionale in oggetto.

Le linee di intervento contenute nella Convenzione si sono delineate in successivi confronti tra i Ministri della giustizia europei e nel 1999, in seno al Consiglio d'Europa, è stato formalizzato l'ulteriore strumento internazionale di lotta alla corruzione in esame, concernente, in particolare, la tutela civilistica delle conseguenze scaturenti da fatti di corruzione sul piano dei rapporti della vita comune di relazione. Più specificamente, la Convenzione si basa sull'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione, poiché essa rappresenta una grave minaccia per l'equità e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico e mette a rischio il leale e corretto funzionamento delle economie di mercato. Onde arginare le conseguenze dannose della corruzione su individui, imprese, Stati e istituzioni internazionali, la Convenzione garantisce che gli strumenti di diritto degli Stati contraenti consentano alle persone che hanno subito un danno di ottenere un equo ristoro.

Essa si compone di 23 articoli e di un preambolo. Do conto delle principali disposizioni recate dalla Convenzione.

L'articolo 1 individua l'oggetto della Convenzione, imponendo a ciascuno Stato contraente di prevedere nel diritto interno efficaci rimedi giudiziali a favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di

atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello del risarcimento del danno.

L'articolo 2 reca la definizione di corruzione e l'articolo 3 riguarda il risarcimento del danno, stabilendo che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto.

L'articolo 4 regola il regime della responsabilità e delle condizioni che devono sussistere perché possa individuarsi un danno risarcibile.

L'articolo 5 sancisce la responsabilità dello Stato per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione.

L'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verifica o nell'aggravamento.

L'articolo 7 riguarda il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'atto di corruzione, mentre l'articolo 8 stabilisce le conseguenze dell'accertamento di un atto di corruzione sui contratti eventualmente stipulati.

L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, mentre l'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati.

Gli articoli da 15 a 23 descrivono le modalità di applicazione della Convenzione.

La lotta alla corruzione in ogni sua forma costituisce uno dei punti fondanti dell'integrazione europea, la cui consapevolezza è già emersa nel Piano d'azione contro la criminalità organizzata, adottato dal Consiglio europeo nel 1997, circa la necessità di prevenire la commistione tra criminalità organizzata ed economia legale. Ritengo quindi imprescindibile scongiurare che gli interessi finanziari delle Comunità europee possano essere lesi o minacciati da atti di corruzione posti in essere nell'ambito della gestione o del controllo dei fondi comunitari.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge, che finalmente, dopo un lungo *iter*, è arrivato alla votazione. Penso che su di esso non potrà che esserci il voto unanime del Parlamento. (*Applausi del senatore Filippi Alberto*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto; in discussione generale interverrà invece il senatore Casson.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Casson.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, il Partito Democratico ritiene importante l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo nel 1999. Sono trascorsi ormai molti anni dall'approvazione di questa importante Convenzione, e io intervengo per segnalare una circostanza e per alcune brevisime considerazioni.

Un disegno di legge in una materia così importante e delicata in tema di giustizia sarebbe dovuto transitare in Commissione giustizia per un esame più approfondito, al fine di verificare e sistemare alcuni punti e alcuni articoli che non sono esattamente configurati nel testo. Ad ogni modo, riteniamo che il tempo passato dal 1999 e l'importanza della questione ci impongano un intervento favorevole in questo momento, in Senato, e poi nell'altro ramo del Parlamento, proprio al fine di non dilazionare ulteriormente i tempi rispetto alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea.

D'altra parte, le misure indicate all'interno di questo disegno di legge e, in particolare, il testo della Convenzione, fanno riferimento specifico a questioni che hanno a che fare con il risarcimento del danno a favore delle persone che lo hanno sofferto a causa di atti di corruzione; fanno inoltre riferimento a responsabilità che riguardano sia le persone singole che gli Stati per i casi in cui vi sia stata una responsabilità di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni; infine, in riferimento a misure cautelari e all'ottenimento delle prove, danno uno spazio anche per il nostro diritto interno, che va assolutamente percorso, pur nell'ottica che stiamo affrontando all'interno delle Commissioni affari costituzionali e giustizia in materia di disegno di legge anticorruzione d'iniziativa del Governo. A tale proposito, sono molti gli spunti che stiamo trattando e gli emendamenti che come Partito Democratico abbiamo predisposto.

Crediamo perciò che anche approvare questo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione civile sulla corruzione sia utile e in linea con questa lotta alla corruzione che vede il Partito Democratico in prima fila.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi riporto alla relazione fatta dal relatore e alle considerazioni svolte, riservandomi alcune aggiuntive riflessioni in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio. Ne ha facoltà.

BAIO (*PD*). Signor Presidente, vorrei consegnare agli atti il testo del mio intervento e aggiungere, in relazione a quello che diceva il collega Casson, che l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica della Convenzione è fondamentale ed è necessario un approccio multidisciplinare, che parta dalla prevenzione e arrivi alla punizione, per poter combat-

tere la corruzione. Credo che questo sia un importantissimo tassello, anche se non è l'unico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Chiedo quindi al Presidente di poter consegnare il mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, devo dire che anch'io sono felice che finalmente, a distanza di ben 11 anni, si passi alla ratifica di questa Convenzione internazionale. Per la verità, non posso però esimermi dal dichiarare che sono rimasto abbastanza stupito che, in un momento in cui si parla della lotta alla corruzione, noi portiamo come prima cosa in Aula esclusivamente la parte che riguarda il risarcimento di danni a favore di chi ne abbia subiti in conseguenza di fatti di corruzione. L'impegno del Governo sarebbe stato invece, ed è – tant'è vero che vi è il disegno di legge n. 2156 e disegni di legge presentati dal Partito Democratico – di combattere la corruzione.

Ma, se si parla di ratifica di Convenzioni internazionali, bisogna dire che, pur considerandole in ordine di tempo, la prima Convenzione che avremmo dovuto ratificare non è questa civile sulla corruzione, ma la Convenzione penale, che è addirittura precedente; la civile è infatti del 4 novembre 1999 e la penale è del 27 gennaio 1999. Per la verità, almeno io personalmente, avrei preferito, trattandosi di corruzione, di un fatto che viene riconosciuto ormai da tutto il mondo come un cancro della democrazia, che si fosse parlato innanzitutto della corruzione sotto il profilo penale, perché le norme attuali del nostro codice sono assolutamente inadeguate, e poi si fosse parlato della corruzione sul piano civile, cioè del risarcimento di danni a favore di chi ne abbia subiti in conseguenza di fatti di corruzione. Sarebbe stato meglio trattare tutto insieme perché, naturalmente, una volta che si stabilisce quale sia effettivamente la corruzione e si definisce quali siano esattamente gli atti di corruzione, ne discende di conseguenza quali siano i risarcimenti di danni. Tanto più che nel nostro ordinamento l'attuazione di questa Convenzione già è prevista, perché il risarcimento dei danni di chi ne abbia subiti da atti di corruzione è già previsto. (*Applausi del Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signor Presidente, forse non spetta a me rispondere al collega senatore D'Ambrosio, ma, come egli sa, il percorso del disegno di legge n. 850, recante ratifica della Convenzione penale sulla corruzione è ovviamente più lungo perché, in questo momento, è all'esame delle competenti Commissioni riunite.

Ritengo, invece, che sia stata una scelta, non soltanto indovinata, ma doverosa, quella di procedere con il disegno di legge n. 849, anche per inviare il segnale che il fenomeno della corruzione è un fenomeno da

combattere, e che questo Governo e questa maggioranza con forza intendono portare «a dama» la ratifica di questa Convenzione internazionale, non solo per quanto riguarda la materia penale ma anche per quanto riguarda la materia civile. Quindi, un'eventuale e inutile perdita di tempo sarebbe stata, a mio parere, non opportuna.

Chiedo alla Presidenza di poter consegnare l'integrazione al mio intervento, però volevo sottolineare l'importanza di questo provvedimento oggi al nostro esame. In fondo, il nostro ordinamento già contiene le norme che, a livello internazionale, vengono dettate ai vari Stati che sottoscrivono tale Convenzione, ma il provvedimento è importante perché queste norme oggi sono contenute all'interno del nostro ordinamento, per quanto ci riguarda, mentre con questa Convenzione si va oltre i nostri confini attuando una importante cooperazione a livello internazionale.

Per quanto riguarda, poi, il concetto di corruzione e di concussione che, all'interno del disegno di legge n. 849 è volutamente non approfondito (e sarà approfondito successivamente nel disegno di legge n. 850), personalmente ritengo che, come oggi nel nostro ordinamento è prevista una differenza marcata, tale differenza dovrà essere riconosciuta anche in futuro.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'integrazione al suo intervento perché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per salutare con favore la ratifica di questa Convenzione, seppur con ritardo. La Convenzione è quella approvata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e, quindi, noi interveniamo a distanza di 11 anni.

Pur valutando che l'ordinamento del nostro Paese già contiene norme a tutela di chi riceve un danno e va risarcito per effetto di atti di corruzione, rilevo che la Convenzione pone alcuni aggiustamenti significativi e, soprattutto, crea una omogeneità con il quadro normativo dei Paesi comunitari.

In ultimo, è importante quello che il collega D'Ambrosio ha detto: dobbiamo porre molta attenzione alle attività e alle normative che tendono a combattere il fenomeno della corruzione e quindi dovremo occuparci con tempestività della Convenzione penale sulla corruzione, anch'essa fatta a Strasburgo nel 1999, anche qualche mese prima di questa. Noi siamo disponibili e stiamo già dando il nostro contributo perché questo approdo anche del profilo penale venga al più presto conseguito: lo riteniamo un elemento assolutamente importante rispetto ad un fenomeno e ad un reato che la comunità internazionale ritiene sempre più preoccupante, sempre più inquinante dei rapporti civili di ogni comunità. Con questo auspicio, come più tardi la senatrice Della Monica riferirà, esprimiamo fin d'ora il nostro parere favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non ritiene di dover intervenire in replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, chiedo scusa: mi stavano riferendo di un intervento del senatore Casson, che ha fatto alcuni rilievi di cui ancora non ho contezza. Credo che vada meglio calibrato e verificato, anche sotto il profilo finanziario, quell'aspetto della responsabilità diretta dello Stato e che nello stesso tempo vada fatta una riflessione ulteriore – vi chiedo scusa se non è organico il mio dire, ma non sapevo di dover intervenire su questo argomento – in relazione alla questione della Commissione europea che pretende di escludere qualsiasi intervento degli Stati quando si tratta di affari civili, su cui appunto bisognerebbe un tantino riflettere, così come su quella della responsabilità dello Stato, che può determinare ulteriori oneri.

Credo che l'approvazione in questa sede non escluda la possibilità, tenuto conto di alcune riflessioni già sottolineate anche dall'opposizione, di una correzione che probabilmente potremo fare alla Camera. Quindi, o rinviando la discussione del provvedimento ad altra seduta oppure procediamo e facciamo poi le correzioni del caso alla Camera.

PRESIDENTE. Il relatore intende intervenire?

AMORUSO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto mi riguarda sono perfettamente d'accordo su quanto sottolineato e richiesto dal senatore Casson. Voglio solo ribadire che come Commissione abbiamo agito seguendo la normale procedura: abbiamo incardinato il provvedimento il 23 luglio e il 16 dicembre 2008, lo abbiamo esaminato il 14 gennaio 2009 e lo abbiamo approvato in maniera definitiva l'11 maggio 2010 dopo aver ricevuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali, il parere favorevole della Commissione giustizia e il parere non ostativo della Commissione bilancio. Io reputo che il provvedimento abbia la sua importanza e che, proprio per evitare ulteriori perdite di tempo, oggi lo dobbiamo approvare; la Camera in seconda lettura potrà intervenire eventualmente sul testo e poi noi potremo approvarlo definitivamente in terza lettura. Penso che questa sia la strada migliore.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel giugno 2008 come Gruppo dell'Italia dei Valori presentammo due disegni di legge: il n. 849, che ci apprestiamo a votare e che contiene la ratifica della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, e il disegno di legge n. 850, che pende nelle Commissioni esteri e giustizia, contenente la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Alcuni colleghi hanno criticato il fatto che prima arriva questa ratifica e poi arriverà quella della Convenzione penale. Non vedo francamente il problema: ritengo che, dopo 11 anni, si stia adempiendo ad un obbligo del nostro Stato, che aveva sottoscritto la Convenzione civile sulla corruzione il 4 novembre del 1999.

In tale Convenzione vi è un articolo di grandissimo rilievo, cui il senatore Casson, che sollecita approfondimenti, probabilmente ha prestato poca attenzione: non ritenevo necessario doverlo leggere, eppure ne darò lettura. Ciò che stiamo votando, ossia la Convenzione civile sulla corruzione, all'articolo 10 prevede: «1. Ciascuna parte adotta nel suo diritto interno le misure necessarie affinché i bilanci annuali delle società siano fatti con chiarezza e rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società. 2. Al fine di prevenire atti di corruzione, ciascuna parte prevede nel suo diritto interno che le persone incaricate del controllo dei conti si accertino che i bilanci annuali rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società».

Nel momento in cui diventa legge dello Stato questa normativa, appare evidente a tutti che la vergognosa legge che introdusse le soglie di punibilità per il falso in bilancio – consentendo la non punibilità qualora non si fosse superato il 5 per cento della variazione del risultato economico di esercizio o l'1 per cento della variazione del patrimonio netto – diventa norma totalmente in conflitto con la norma che oggi stiamo approvando, nel senso che si deve tornare alla punizione del falso in bilancio senza consentire il falso non punibile, che fu introdotto nel nostro ordinamento nel 2001 e che serviva al Presidente del Consiglio.

Oggi realizziamo quindi un riallineamento dell'Italia al resto dell'Europa e del mondo, nel senso che saremo obbligati a cancellare la vergognosa legge della depenalizzazione del falso in bilancio (*Applausi dal Gruppo IdV*), così come noi abbiamo già previsto presentando gli emendamenti nelle Commissioni 1ª e 2ª al disegno di legge sulla lotta alla corruzione.

Questo è il banco di prova per dimostrare se veramente questa maggioranza vuole la lotta alla corruzione, perché l'Europa ci dice che attraverso i falsi in bilancio si creano le sacche per coltivare e trovare i fondi per la corruzione. Non possiamo più consentirlo! Questa è la norma importante che stiamo oggi approvando. Mi dispiace che da parte del PD si siano quasi suggeriti dei rinvii, perché è un'occasione da cogliere. Battiamoci, perché questa è una nostra battaglia. Approviamo la ratifica di questa Convenzione e spazziamo via, conseguentemente, la vergognosa legge voluta dal II Governo Berlusconi! (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, abbiamo sostenuto la richiesta, avanzata anche dai colleghi dell'Italia dei Valori, di calendarizzare questo provvedimento come anticipo della discussione sulla questione più ampia che riguarda il tema della corruzione, oggetto di esame nelle competenti Commissioni di merito.

Per questa ragione sosteniamo anche l'approvazione del provvedimento, perché riteniamo che non si tratti solo dell'adempimento di un obbligo internazionale, a cui il nostro Paese arriva con ritardo, ma che questa parte sia introduttiva a ciò che nelle prossime settimane – essendo già matura in Commissione la conclusione dell'esame dei provvedimenti che ciascun Gruppo parlamentare ha presentato su questa materia – potrà avvenire in Aula, perché è un tema su cui la classe politica non può avere alcun tipo di distrazione. Ed è un tema che più che dividere dovrebbe unire, perché il tema della impermeabilità al malaffare e alle forme in cui questo si organizza oggi nella società civile e nelle istituzioni (centrali e periferiche) dello Stato della Repubblica riguarda tutti i partiti: tutti i partiti che governano in una democrazia dell'alternanza e che quindi sono soggetti ad essere fisiologicamente destinatari di attività opache.

Questo percorso, che rivendichiamo a merito dei Gruppi parlamentari delle opposizioni, inizia oggi con l'approvazione – ci auguriamo – di questa Convenzione e deve inevitabilmente proseguire con l'approvazione di un testo che noi ci auguriamo possa essere il più ampiamente condiviso in Commissione e in Aula, per far sì che ciò che sta avvenendo in questo Paese, che ormai non scandalizza più nessuno, diventi invece causa di un dibattito pubblico e parlamentare che consenta anche al Governo di uscire dalla condizione di imbarazzo in cui su questa materia oggettivamente si trova.

Per queste ragioni confermiamo il nostro voto favorevole, e lo facciamo nei termini e nelle condizioni che abbiamo detto in precedenza. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signor Presidente, anch'io annuncio il voto favorevole DEL Gruppo della Lega Nord.

Va ricordato che questo provvedimento avrebbe dovuto già trovare una conclusione dell'*iter* nella XV legislatura, che poi si è chiusa prematuramente; solo per questo motivo non vi è stata l'approvazione di tale provvedimento che registra una condivisione trasversale, unanime da parte – almeno questo è l'auspicio – dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il tema, come già detto in sede di discussione generale da più parti, il fenomeno della corruzione rappresenta una delle maggiori minacce per ogni tipo di democrazia evoluta, per tutti i basilari diritti dell'uomo, per il concetto di giustizia sociale e di equità che dovrebbe essere concetto cardine, concetto pilastro all'interno della nostra società. La corruzione è anche, ovviamente, ostacolo per lo sviluppo economico di ogni realtà sociale, quindi è un fenomeno da combattere, con forza e tutti insieme.

Pertanto, non dobbiamo fermarci solamente, come comunque in modo importante è stato fatto all'interno del nostro ordinamento, dentro i nostri confini, ma cercare di condurre questa battaglia tutti insieme, insieme anche alle altre comunità e agli altri Stati. Per tali motivi esprimo il nostro voto convintamente favorevole. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

* DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, il Partito Democratico vota in maniera convinta per la ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione in materia civile. Naturalmente è una delle tappe che abbiamo voluto seguire nell'ambito di una più vasta azione di adeguamento degli standard di lotta alla corruzione nel sistema europeo ed internazionale.

Al riguardo vorrei ricordare che questa normativa si viene a collocare subito dopo la ratifica della Convenzione dell'ONU sulla corruzione, che risale ad un anno fa, mi riferisco alla legge n. 116 del 2009, e si viene a porre come prodromica all'azione di ratifica, che noi vorremmo la più urgente possibile, della Convenzione di Strasburgo in materia penale contro la corruzione e all'approvazione del disegno di legge contro la corruzione presentato dal Governo, peraltro con le modifiche che il Partito Democratico propone. Queste modifiche sono volte, tra l'altro, all'inserimento nella emananda legge di contrasto alla corruzione delle norme sul falso in bilancio, con un ritorno alla normativa precedente alla depenalizzazione voluta

dal Governo Berlusconi nel 2002 e secondo le proposte di legge presentate dal Partito Democratico nella precedente e nell'attuale legislatura e delle misure sulla tracciabilità dei flussi economici e finanziari anche ai fini di contrastare il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Faccio riferimento, pertanto, a tutte le proposte presentate dall'opposizione allo scopo di condurre una lotta seria contro la corruzione per riempire di contenuti seri ed efficaci il disegno di legge dell'attuale Governo Berlusconi.

Vorrei poi ricordare che nel corso della XV legislatura il Governo Prodi presentò, il 20 novembre 2007, il disegno di legge «Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999», Atto Camera n. 3262, anche se la conclusione anticipata della legislatura non ne ha consentito l'esame. Peraltro, alla Camera dei deputati il Partito Democratico ha presentato l'Atto Camera n. 268 per ottenere la ratifica della Convenzione civile di Strasburgo sulla corruzione.

La nostra lagnanza per il mancato esame del provvedimento presso le Commissioni congiunte giustizia ed affari esteri è esclusivamente legata al fatto di aver impedito al Partito Democratico di proporre anche al Senato il proprio disegno di legge o di aggiungere le firme a quello del senatore Li Gotti, il quale, essendo stato nella precedente legislatura sottosegretario nel Governo Prodi, ha ripercorso giustamente un disegno di legge che era stato ampiamente condiviso dal Partito Democratico, che allora aveva una diversa denominazione, e da tutte le forze politiche che prima erano parte della maggioranza e ora dell'opposizione. Sia ben chiaro, pertanto, che come Partito Democratico riteniamo che il disegno di legge per la ratifica della Convenzione di Strasburgo oggi in discussione rappresenti una tappa estremamente importante di una strategia complessiva di contrasto alla corruzione, terreno fertile anche per il proliferare del crimine organizzato.

Nella Convenzione che ci accingiamo a ratificare, oltre alle norme richiamate dal senatore Li Gotti, ve ne sono altre di particolare importanza. Nel momento in cui si richiede che gli Stati si impegnino ad imporre e sanzionare un'attività di assoluta trasparenza non solo della pubblica amministrazione, con la possibilità di ottenere risarcimento dei danni, e delle imprese private nella formazione dei bilanci, dalla cui inosservanza derivano conseguenze anche in sede civile, si inseriscono quei principi fondamentali nella lotta contro la corruzione che il Partito Democratico propugna. In particolare, nella Convenzione che ci accingiamo a ratificare e alla cui osservanza vincoliamo il nostro Stato, si dà una definizione di corruzione identica a quella proposta dal Partito Democratico con il proprio disegno di legge sulla corruzione, non più collegata ad un vantaggio indebito per il compimento di un atto contrario all'attività di ufficio o conforme, bensì all'asservimento della funzione, al mercimonio della funzione. Questa definizione, contenuta nella Convenzione civile di Strasburgo sulla corruzione, rappresenta quindi una pietra miliare alla quale noi ancoriamo la necessità di cambiamento del nostro sistema che proporremo anche oggi presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, sostenendo fortemente i nostri emendamenti in materia di nuova definizione degli elementi costitutivi del reato di corruzione, di cor-

ruzione nel settore privato, di unificazione delle figure di concussione e corruzione, di reintroduzione della punibilità del falso in bilancio, della previsione della nuova figura di traffico di influenze illecite e della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché delle tante altre norme sulla trasparenza.

Quindi, con l'auspicio che questa ratifica condivisa rappresenti un primo momento di effettivo contrasto alla corruzione, che si inserisce peraltro nella già tracciata strada della Convenzione ONU sulla corruzione, divenuta legge dello Stato nel 2009, da noi ratificata, il Partito Democratico si dichiara assolutamente favorevole alla ratifica oggi in esame, da realizzarsi nel modo più urgente possibile. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

BRUNO (*Misto-ApI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Misto-ApI*). Signor Presidente, nel dichiarare che il Gruppo Misto-Alleanza per l'Italia voterà a favore della ratifica della Convenzione in titolo, mi preme sottolineare una questione. È vero che questa Convenzione è del 1999 e ne è passata di acqua sotto i ponti, è difficile che essa possa intercettare il fenomeno per come è venuto evolvendosi ai nostri tempi, tuttavia parliamo di un fenomeno che, secondo le stime più recenti, intercetta 70 miliardi di euro. Per non parlare poi del doppio di questa cifra intercettata dall'altra gamba della corruzione, che è l'evasione fiscale: parliamo di 200 miliardi di euro!

Vorrei dire sommessamente, con rispetto alla Presidenza, che secondo me il tema viene trattato un po' troppo superficialmente, un po' troppo tenendo conto delle esigenze della maggioranza, che probabilmente, dovendo portare il disegno di legge sulla corruzione al Consiglio dei ministri, ha necessità di non far iniziare tutti i nostri interventi con la sottolineatura della mancata ratifica di tale Convenzione. Forse questo eccesso di fretta ha provocato una serie di problemi; non ultimo ne segnalo uno che riguarda il Gruppo Alleanza per l'Italia.

Noi avevamo pronti 10 ordini del giorno per suggerire all'Aula e al Governo una riflessione e un confronto più significativo e più stringente sul tema, al di là di una semplice ratifica. Erano ordini del giorno che riguardavano, ad esempio, le nomine e gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, la remunerazione e l'incompatibilità dei funzionari pubblici, gli appalti e le concessioni (con una norma che, per esempio, prevedeva di revocare tutti i contratti pubblici con le società che pagavano tangenti, anche sotto forma di subappalto, alle organizzazioni criminali, oltre ad un impedimento alla partecipazione a bandi e concorsi pubblici della durata di tre anni), la proprietà pubblica delle imprese, gli acquisti delle prestazioni sanitarie, l'autonomia e i vincoli di bilancio degli enti pubblici, le Autorità indipendenti.

Insomma, signor Presidente, erano 10 ordini del giorno, frutto anche del lavoro di studiosi, universitari, tecnici, professionisti, politici e parti sociali del nostro Paese, che non si possono presentare perché sono stati accelerati i lavori sul provvedimento precedente: tutto ad un tratto si discute della ratifica e non c'è stato il tempo necessario di presentare tali ordini del giorno. Si è ridotto persino, per scelta di noi senatori, il tempo dedicato alla discussione generale.

Noi percepiamo che i cittadini perbene, quelli corretti e onesti nei confronti delle istituzioni, dell'interesse generale e della pubblica amministrazione, si sentono sempre più minoranza rispetto all'entità di questo fenomeno nel nostro Paese. Forse per quei cittadini, per non lasciare un sentimento di rassegnazione rispetto all'illegalità diffusa, aiutato alcune volte anche dalla classe dirigente politica, l'argomento avrebbe meritato un'attenzione in più, sicuramente da parte della Conferenza dei Capigruppo, ma forse anche – e lo dico con tutto il rispetto che le porto, signor Presidente – della Presidenza. *(Applausi dai Gruppi Misto-ApI e PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, la Presidenza sottolinea che sono all'esame delle Commissioni riuniti altri provvedimenti che riguardano il tema della corruzione; quindi, quando arriveranno in Aula, lei potrà presentare gli ordini del giorno per concorrere a svolgere un dibattito più approfondito e intenso.

Procediamo ora alla votazione del disegno di legge, nel suo complesso.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si è così concluso l'esame degli argomenti all'ordine del giorno di oggi. Pertanto, la seduta pomeridiana non avrà luogo.

Per quanto riguarda i lavori della giornata di domani, che prevedono alle ore 9,30 le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e il conseguente dibattito, avverto che da parte dei Presidenti dei Gruppi del PD, dell'UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-IS-MRE) e dell'Italia dei Valori è pervenuta richiesta di trasmissione in diretta televisiva della parte conclusiva del dibattito.

Pertanto, nell'accogliere la richiesta, la Presidenza comunica che, previ accordi intercorsi con i Gruppi e con il Governo, la trasmissione in diretta televisiva avrà inizio domani, alle ore 16, con la replica del Presidente del Consiglio, cui seguiranno le dichiarazioni di voto.

Sulla campagna contro i lavoratori transfrontalieri nel Canton Ticino

NEGRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (PD). Signor Presidente, colleghi, oggi è indubitalmente mercoledì. Fra pochi giorni, sabato, per le vie di Bellinzona, linda cittadina del Canton Ticino, sarà messa in scena una truce manifestazione durante la quale tre enormi ratti (ne vedremo poi le dimensioni), l'uno rappresentante forse un Ministro dell'attuale Governo, l'altro rappresentante un lavoratore rumeno, l'altro rappresentante un lavoratore italiano transfrontaliero, ciroleranno per le vie per dare un momento apicale e alto alla campagna xenofoba incominciata dal sito www.balairatt.ch e che ora inonda di enormi cartelloni pubblicitari il Canton Ticino, il cui obiettivo è individuare come ratti 45.000 lavoratori transfrontalieri, molti dei quali piemontesi e lombardi, e chiederne di fatto l'espulsione dalla Svizzera. Questi 45.000 ratti sono disegnati come divoratori della grande torta di formaggio della Confederazione elvetica.

La destra xenofoba elvetica sostiene esplicitamente, attraverso dichiarazioni dei rappresentanti dei suoi partiti, questa campagna pubblicitaria così tragicamente vicina al confine italiano.

Essendo oggi indubitabilmente mercoledì, depositerò (ma spero che altri senatori si uniscano a me) delle interrogazioni, ma sarebbe il caso che la Presidenza del Senato italiano, nel suo complesso, denunciassse l'infamia di ciò che sta avvenendo e l'infamia della turpe rappresentazione prevista per sabato mattina a Bellinzona. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE).*

BUTTI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTI (*PdL*). Signor Presidente, non ho la certezza, come la collega che mi ha preceduto, che il fattaccio svizzero rappresenti una manifestazione di xenofobia oppure di imbecillità, anche se evidentemente creare delle analogie, così com'è stato fatto e così com'è stato anche riportato dalla stampa nazionale non solo italiana ma anche Svizzera, tra i criminali stranieri che giustamente gli svizzeri intendono espellere dal loro territorio e i lavoratori italiani è francamente di una inaudita gravità.

Questi 45.000 lavoratori, che peraltro sono molto preparati perché vengono formati dalle scuole professionali e dal sistema formativo italiano, non vanno in Svizzera per mangiare a tradimento l'emmenthal elvetico (per questo vengono paragonati ai ratti, ai topi): semmai ci vanno per consentire agli svizzeri di continuare a mangiare del buon formaggio emmenthal.

Signor Presidente, il fatto è gravissimo. Noi abbiamo presentato delle interrogazioni: l'ultima in ordine di tempo proprio ieri. Quindi chiediamo che la Presidenza intraprenda velocemente tutte le iniziative opportune affinché il Ministro competente risponda non solo alle nostre interrogazioni, ma anche a questo tipo di sciocca provocazione, invitando le autorità elvetiche ad un pronto intervento.

Se è vero, com'è vero, che ancora non si conosce l'identità del committente di questa scellerata campagna di comunicazione, è vero che le strade del Canton Ticino sono piene di manifesti molto grandi (anche sei metri per tre), che raffigurano una situazione assolutamente paradossale. I 45.000 lavoratori frontalieri che tutte le mattine varcano il confine per andare in Svizzera a lavorare sono persone oneste e come tali devono essere difese.

PRESIDENTE. Senatore Butti, la Presidenza, in relazione alla sua richiesta e a quella della senatrice Negri, solleciterà una risposta al Governo.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

COSENTINO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENTINO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare l'interrogazione 4-03286 presentata circa tre mesi, peraltro molto banale, perché si riferisce al Palazzo degli esami in viale Trastevere, a disposizione del Governo, i cui lavori sono bloccati da sei anni, e non si sa perché. Mi sono limitato a chiedere al Governo cosa si intende fare, qual è l'ente

committente, qual è la ditta che sta svolgendo questi lavori e perché i lavori nel palazzo sono fermi, appunto, da sei anni. Se il Governo fosse così gentile da rispondere, dopo tre mesi dalla presentazione dell'atto, ad una domanda così banale, uno potrebbe avere la sensazione che fare il senatore non è un'attività del tutto inutile. (*Applausi del senatore Roilo*).

CARRARA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*PdL*). Signor Presidente, la recente vicenda che ha coinvolto il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre fa nascere alcuni interrogativi ai quali bisogna dare seguito.

Da mesi sto ponendo attenzione al tema attraverso la presentazione di interrogazioni a risposta scritta rivolte ai Ministri competenti in materia per conoscere l'entità di denaro pubblico che ruota intorno al settore animal-ambientalista, quindi anche nella gestione di parchi nazionali, di parchi regionali, di aree protette, oasi di rifugio, siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale.

Purtroppo, a tutt'oggi, nonostante abbia chiesto ripetutamente anche al Senato di intervenire per ricevere delle risposte, non ho mai ricevuto una sola risposta alle mie interrogazioni, le quali non hanno altro scopo se non quello di fare chiarezza nella gestione e nella dotazione di denaro destinato alla costellazione di enti ed associazioni, pubbliche e private, che esistono nella galassia ambientalista e della biodiversità. Davanti a me ho trovato un vero e proprio muro di gomma, che non ha alcuna giustificazione.

Una volta accertato l'appannaggio di risorse economiche attribuito alle varie associazioni, enti di gestione pubblici e privati, sarebbe necessario ed utile sapere se i fondi stanziati ed erogati siano andati a buon fine, se cioè non abbiano percorso altre strade o siano stati distratti dai motivi per cui erano stati concessi.

Alla luce di quanto sopra, signor Presidente, inoltrerò un'ulteriore interrogazione per chiedere che i Ministri interessati si attivino affinché, attraverso le rispettive funzioni, avviino ispezioni con verifiche a tappeto della contabilità volte ad accertare la corretta gestione, nonché l'utilizzo dei fondi relativi, per accertare che non siano stati distratti rispetto alla motivazione per la quale sono stati erogati. Non mi risulta, signor Presidente, che un albero per crescere abbia bisogno di finanziamenti. (*Applausi del senatore Ramponi*).

PRESIDENTE. Senatore Carrara, la Presidenza solleciterà una risposta al riguardo.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta a più interrogazioni parlamentari e, a proposito dei muri di gomma evocati dal collega che mi ha preceduto, a Roma, proprio al centro di Roma, in un palazzo denominato Palazzo Koch, c'è un muro di gomma insormontabile e impermeabile, ed è quello della Banca d'Italia.

Ma veniamo ai fatti. Premettendo che nel cosiddetto gruppo Delta-Cassa di risparmio di San Marino sono impiegati 900 dipendenti, ricordo che con gli atti ispettivi 4-01536 e 3-01604 avevo messo in luce il fatto che erano state concesse autorizzazioni a cavallo di Ferragosto a questo Gruppo per poter operare, nonostante vi fossero delle controindicazioni. Per evitare il fallimento del gruppo Delta, che conta – lo ripeto – 900 dipendenti, la Banca d'Italia affida, quindi, a tre commissari il salvataggio del gruppo. I nomi di tali commissari sono: Bruno Inzitari, Carmelo Lattuca e Vincenzo Cantarella.

Ebbene, a quasi un anno di distanza i lavoratori sono ancora privi di certezze, dato che non sanno se il loro posto di lavoro verrà salvato, e questi commissari pare che, su mandato diretto del Governatore della Banca d'Italia – ma è una mia supposizione – abbiano ricevuto l'incarico, non di salvaguardare la continuità aziendale, secondo il codice civile, ma di salvaguardare, *more solito*, gli interessi delle banche che hanno crediti con Delta San Marino.

Signor Presidente, non so più come dirlo: presentiamo dieci, quindici, venti interrogazioni parlamentari sull'argomento (mi sono testimoni i colleghi della Commissione finanze) e non c'è uno straccio di risposta. Io non voglio essere preso in giro, perché quando un senatore pone delle questioni che sono fondate ci aspettiamo almeno l'attenzione, almeno la risposta, anche quando riguarda quel sepolcro imbiancato che si chiama Bankitalia e quegli oligarchi che non rispondono ad alcuno del loro operato.

Signor presidente Nania, so che lei è molto sensibile a tali questioni, quindi la prego di sollecitare ancora una volta il Governo. Su Bankitalia avrò presentato un centinaio di interrogazioni, ma non ho avuto una sola risposta. Sarebbe ora che il Governo cominciasse a rispondere non tanto a me, ma a queste famiglie, a questi 900 lavoratori che perderanno probabilmente il posto di lavoro, perché il mandato che Draghi assegna ai commissari non è quello di salvaguardare la continuità aziendale, bensì quello di salvaguardare gli interessi dei banchieri.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, ancora una volta la Presidenza solleciterà una risposta al Governo.

FERRANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta a due interrogazioni (4-03712 e 4-03720), che ho presentato in-

sieme alla collega Fioroni su due importanti provvedimenti in materia ambientale, in cui – stranamente, per la parte a cui apparteniamo, che di solito intende far approvare e applicare i provvedimenti ambientali nel più breve tempo possibile – si chiedono delle proroghe rispetto all'entrata in vigore.

I due provvedimenti riguardano il SISTRI, il sistema che dovrebbe controllare il trasporto dei rifiuti, e le norme a cui si devono adeguare i centri di raccolta dei rifiuti. Come mai chiediamo la proroga dell'entrata in vigore, e per quale motivo mi permetto di sollecitare alla Presidenza un intervento presso il Governo in maniera urgente?

Il SISTRI, che è un sistema molto delicato per le imprese che lo devono applicare, entrerebbe in vigore il 1° ottobre, ma ora la stragrande maggioranza delle aziende non è in grado di farlo, perché mancano anche gli strumenti tecnologici indispensabili, non avendo fatto in tempo il Ministro dell'ambiente a consegnarli. Da notizie di stampa veniamo a sapere che al Ministero si sta pensando a proroghe scaglionate; in ogni caso, si tratta di un pasticcio. Manteniamo forti riserve sull'applicabilità di quel sistema. Certo è che, se non si provvede nel giro delle prossime 48 ore ad un qualche intervento, metteremo gran parte del sistema economico italiano che ha a che fare con i rifiuti in condizioni di illegalità. Il che è un paradosso.

Lo stesso discorso vale per i centri di raccolta dei rifiuti. Essendo davvero complesse le norme per adeguarsi, anche in tal caso vi è una vastissima illegalità (tra virgolette), e la situazione è ancora più grave in termini di tempi per l'adeguamento, essendo scaduti il 30 giugno. Il Senato ha approvato un ordine del giorno, da noi presentato e accolto dal Governo prima dell'estate, in cui l'Esecutivo si impegnava, prendendo atto dell'impossibilità di far fronte a quella normativa, a prorogare la scadenza. Non l'ha fatto, gettando di nuovo nell'illegalità gran parte del territorio. Siamo al paradosso.

Colgo l'occasione per fare una sola battuta sulla vicenda che in questi giorni ha riguardato il Parco nazionale delle Cinque Terre. Non è questa ovviamente la sede per discuterne, ma lo faccio, dal momento che il collega Carrara vi ha fatto riferimento per illustrare le sue legittime interrogazioni volte a conoscere l'entità dei contributi erogati alle associazioni ambientaliste. Prego la Presidenza di spiegare al senatore Carrara che si tratta di vicende che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, in quanto il Parco nazionale delle Cinque Terre è luogo notoriamente ben amministrato. Penso che questa incresciosa vicenda giudiziaria si concluderà rapidamente, mostrando che si è trattato di un errore grave.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 30 settembre 2010**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguente dibattito.

La seduta è tolta (*ore 12,53*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
(1167-B/BIS)**

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 19
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRECEDENTEMENTI
ACCANTONATI

19.0.200 testo 2/1

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», sopprimere il comma 3.

19.0.200 testo 2/2

NEROZZI, ROILO, BIANCO, DELLA MONICA, CASSON, PEGORER, SCANU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, TREU, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, sopprimere il primo periodo.

19.0.200 testo 2/3

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. subem. 19.0.200 testo 2/2

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, sopprimere il primo periodo.

19.0.200 testo 2/4

CASSON, ROILO, NEROZZI, BIANCO, DELLA MONICA, PEGORER, SCANU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, primo periodo, sopprimere ovunque ricorra la parola: «non».

19.0.200 testo 2/5

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. subem. 19.0.200 testo 2/4

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «non».

19.0.200

IL RELATORE SALTAMARTINI

V. testo 2

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato)

1. I soggetti che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o sono deceduti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato sono ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2012, per la finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamenti fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

19.0.200 (testo 2)

IL RELATORE SALTAMARTINI

Approvato

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato)

1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpre-

tano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 30.

Approvato

(Conciliazione e arbitrato)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. – *(Tentativo di conciliazione)*. – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, e consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

- 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle ri-

sultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. – (*Risoluzione arbitrale della controversia*). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del

lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. – (*Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva*). – La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».

8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. – (*Altre modalità di conciliazione e arbitrato*). – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni

dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-*ter* e 412-*quater* del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-*quater* del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.

17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti

dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO 30.139 E SEGUENTI

30.139

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 12.

30.140

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 13.

30.141

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Id. em. 30.140

Sopprimere il comma 13.

30.142

INCOSTANTE, BIANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, PASSONI, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 14.

30.143

ADAMO, INCOSTANTE, ROILO, GHEDINI, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 15.

30.144

INCOStANTE, BIANCO, TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 16.

30.145

ADAMO, ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 17.

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 31.

Approvato nel testo emendato

*(Decadenze e disposizioni in materia di contratto
di lavoro a tempo determinato)*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento. In caso di licenziamento intimato senza la forma scritta il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. In caso di mancata indicazione per iscritto dei motivi del licenziamento, ove richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni dal termine entro il quale detti motivi devono essere comunicati, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. L'onere della prova della decadenza dell'impugnazione spetta al datore di lavoro.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecu-

zione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiede la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 e ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

31.100

TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.101

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.100

Sopprimere l'articolo.

31.102

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

31.103

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.102

Sopprimere il comma 1.

31.200

ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «duecentosetanta giorni» con le seguenti: «diciotto mesi».

31.104

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

31.105

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.104

Sopprimere il comma 2.

31.201

IL RELATORE CASTRO

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento».

31.202

ROILO, BIANCO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Assorbito

Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

31.106

BLAZINA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

31.107

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.106

Sopprimere il comma 3.

31.108

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

31.109

INCOSTANTE, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

31.110

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; nel caso di successioni di rapporti il termine decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto».

31.111

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

31.112

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla data di cessazione del rapporto».

31.113

ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

31.114

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo».

31.115

NEROZZI, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

31.116

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.115

Sopprimere il comma 4.

31.117

PASSONI, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

31.118

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo».

31.119

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

31.120

NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Id. em. 31.119

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

31.121

ICHINO, PASSONI, NEROZZI, TREU, ROILO, BIANCO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

31.203

IL RELATORE CASTRO

Inammissibile

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di lavoro, con termine decorrente dal primo giorno del mese successivo alla cessazione della prestazione resa a favore del soggetto utilizzatore diverso dal titolare del contratto di lavoro».

31.122

GHEDINI, ROILO, BIANCO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

31.123

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.122

Sopprimere il comma 5.

31.124

BIANCO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Ritirato e trasformato nell'odg G31.124

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nei casi di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Tale indennità si intende aggiuntiva alla suddetta conversione».

G31.124 (già em. 31.124)

BIANCO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 31 comma 5 del disegno di legge stabilisce l'entità della condanna al risarcimento del lavoratore che viene disposta dal giudice "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato";

considerato che:

la normativa vigente riconosce che il lavoratore ha diritto di sentire pronunciare la reintegrazione nel posto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazioni contrattuali da parte del datore di lavoro;

la sentenza della Corte costituzionale n. 214 dell'8 luglio 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 21 comma 1-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

impegna il Governo a garantire che la disposizione di cui all'articolo 31 comma 5 venga correttamente intesa come riferita alla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, la previsione della condanna al risarcimento del lavoratore venga intesa come aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione.

(*) Accolto dal Governo.

31.125

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «un'indennità onnicomprensiva» inserire le seguenti: «, aggiuntiva alla conversione.».

31.126

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

31.127

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.126

Sopprimere il comma 6.

31.128

ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 6, sopprimere la parola: «anche».

31.129

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 7.

31.130

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Id. em. 31.129

Sopprimere il comma 7.

31.131

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui al presente articolo, devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti di cui al presente articolo è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite misure organizzative. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ARTICOLI DA 32 A 49 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 32.

Approvato

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)*. – 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche alla contestazione delle violazioni amministrative di cui al-

l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

Art. 33.

Approvato*(Indicatore di situazione economica equivalente)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Dichiarazione sostitutiva unica*). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.

3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, ri-

portante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni del-

l'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»;

b) all'articolo 4-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;

d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera *b*), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».

2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 34.

Approvato

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 19-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*ter*. - *(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*. - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le do-

mande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».

2. All'articolo 30-*bis*, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-*bis*, introdotto dall'articolo 18, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

Art. 35.

Approvato

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;

b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e, prioritariamente, 3-*ter*».

Art. 36.

Approvato

(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

Art. 37.

Approvato

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».

Art. 38.

Approvato

(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 39.

Approvato*(Contribuzione figurativa)*

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Art. 40.

Approvato*(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)*

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Approvato*(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di

terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 42.

Approvato

(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 43.

Approvato

(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».

Art. 44.

Approvato*(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».

Art. 45.

Approvato*(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

- a) servizi per l'impiego;
- b) incentivi all'occupazione;
- c) apprendistato»;

c) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».

Art. 46.

Approvato

(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2010.

Art. 47.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i *curricula* dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti *internet* dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti *internet*, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;

d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino

preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati

alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore».

8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 48.

Approvato

(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS)

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.

2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

Art. 49.

Approvato

(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato, del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è

tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

EMENDAMENTI

49.100

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

49.200

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché abbia» fino a: «precedentemente in essere,» con le seguenti: «purché il contratto sia stato a tempo pieno e indeterminato».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849)

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

Art. 2.

Approvato*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della stessa Convenzione.

Art. 3.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 849

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Intervento della senatrice Baio nella discussione generale del disegno di legge n. 849

Introdurre nel nostro ordinamento giuridico una tutela giudiziale e risarcitoria a favore di tutti quei soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di atti di corruzione è l'obiettivo del disegno di legge n. 849 che si sta discutendo oggi in Senato. Si tratta della ratifica della Convenzione civile sulla corruzione approvata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1999.

Già nella XV legislatura si stava procedendo alla ratifica ma la conclusione anticipata non ha consentito di completare i lavori parlamentari.

L'articolato e la relazione ricalca il disegno di legge Atto Camera n. 3262. La Convenzione in argomento costituisce l'esito di una delle molteplici iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione. In particolare i Ministri europei evidenziarono l'esigenza di predisporre uno strumento internazionale volto a disciplinare il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di fatti di corruzione.

In particolare, il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in occasione della 101^a sessione del 6 novembre 1997, adottò quindi la risoluzione (97)24 sui venti principi guida per la lotta contro la corruzione, indicando espressamente (principio 17), quale necessità prioritaria, la previsione di una disciplina civilistica regolante, in particolare, l'aspetto dei rimedi giudiziali per la tutela di diritti ed interessi pregiudicati da atti di corruzione.

Scopo imperativo della Convenzione (articolo 1) è quello di imporre a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno sotto il profilo del ristoro economico.

La legislazione italiana appare conforme al contenuto della Convenzione; anzi l'ordinamento italiano contempla un sistema di tutela perfino esuberante rispetto al contenuto (minimo) richiesto dalla Convenzione, si pensi al concetto di «non *pecuniary loss*» (danno morale) (articolo 3,

comma 2, della Convenzione). Altresì, costituisce principio recepito nel nostro ordinamento quello dell'integrale risarcimento del danno subito, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante (articoli 1223 e 2056 del codice civile), di cui costituisce espressione anche la norma sul concorso del fatto colposo del creditore (articoli 1227 e 2056 del codice civile) che (già) esprime il principio posto dall'articolo 6 della convenzione.

Sotto il profilo risarcitorio, va aggiunto che il nostro ordinamento già prevede il ristoro non solo dei danni patrimoniali (articoli 1223 e 2056 del codice civile) ma anche di quelli non patrimoniali (articolo 2059 del codice civile), tra i quali, alla luce delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali, vengono ricomprese anche le figure del danno biologico e del danno esistenziale. Quanto alla responsabilità, la condotta (azione od omissione), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno di cui all'articolo 4 della Convenzione costituiscono invero elementi costitutivi già noti al nostro ordinamento che, peraltro, conosce, quale principio generale, quello della solidarietà tra condebitori (articolo 1294 del codice civile). La nostra Costituzione garantisce espressamente, all'articolo 24, la possibilità di azionare giudizialmente la pretesa al risarcimento dei danni (articolo 3 della Convenzione), nonché, sotto il profilo della tutela cautelare (articolo 12 della Convenzione), adeguatamente disciplinata dalle norme in tema di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale (articoli 1218 e seguenti e articoli 2043 e seguenti del codice civile) e da quella processuale propria del processo di cognizione (articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile), del processo di esecuzione (articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile) e dei procedimenti cautelari (articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile) ed urgenti (articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile).

La Convenzione in esame offre un apprezzabile contributo sotto il profilo della tutela risarcitoria, rafforzando e avvalorando strumenti di cui il nostro ordinamento già dispone.

Appare, invece, opportuno considerare il fenomeno della corruzione, e soprattutto i mezzi di contrasto alla stessa sotto molteplici angolazioni, perché per combattere appieno la corruzione, è necessario un sistema di lotta integrato e trasversale che preveda strumenti non solo repressivi e risarcitori, ma anche preventivi.

La lotta alla corruzione non deve fondarsi unicamente su una logica di specifica repressione e risarcimento, ma formulare anche una serie di interventi che rendano realmente incisiva l'azione di contrasto, sviluppando ad esempio una proficua collaborazione investigativa. Infatti, considerando la particolare struttura del reato, e le conseguenti difficoltà di acquisizione delle prove, appare essenziale rompere la solidarietà del gruppo criminale, disgregando i loro legami interni.

In tal senso appare opportuno rafforzare le tecniche investigative, ammettendo la figura dell'agente provocatore. La figura del cosiddetto agente provocatore (i.e. l'ufficiale di polizia giudiziaria il quale, istiga oppure offre l'occasione per provocare la commissione di reati, al fine di far sco-

pire gli autori ovvero per acquisire elementi di prova) è già contemplata nell'ordinamento italiano in relazione a specifici reati (in materia di acquisto simulato di stupefacenti dall'articolo 84-bis, legge n. 162 del 1990 e dall'articolo 97, Testo unico n. 309 del 1990, e di riciclaggio di denaro dall'articolo 12, del decreto-legge n. 306 del 1992).

I sistemi di contrasto alla corruzione dovrebbero essere caratterizzati da un approccio multidisciplinare, che contempli concrete misure, sia preventive che punitive. Introdurre la figura dell'agente provocatore, come misura per contrastare i fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione, è lo scopo del disegno di legge n. 2044 «Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione» da me presentato il 2 marzo 2010, con l'intento di avere nell'ordinamento degli strumenti più appropriati per prevenire e combattere la corruzione nella pubblica amministrazione.

Con questo disegno di legge e con l'istituzione dell'agente provocatore non solo si punisce ma soprattutto si previene, introducendo una norma d'emergenza: il cosiddetto test di integrità, ovvero la possibilità di mettere alla prova il politico, l'amministratore, il funzionario pubblico o il privato, utilizzando un finto tentativo di corruzione, attraverso il controllo della magistratura e della polizia giudiziaria. In questo modo si vigilerebbe affinché le risorse pubbliche siano gestite in modo corretto, secondo i principi di onestà e trasparenza. Si ritiene, quindi, necessario permettere di controllare, attraverso provvedimenti che escludano abusi di potere o comportamenti illegittimi, l'operato dell'eletto, dell'amministratore, del funzionario pubblico, al fine di accorciare l'enorme distanza creatasi tra cittadino e politica.

I fenomeni di corruzione e concussione, infatti, sono ormai diventati una forma patologica della nostra società, una piaga che dilaga e che ormai sembrerebbe essere entrata nei costumi degli italiani senza particolari ostacoli, al punto che, secondo il rapporto sul nostro Paese, reso noto il 16 ottobre 2009, da parte del gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO), in Italia, la corruzione è radicata tanto nella pubblica amministrazione quanto nella società civile, come anche nel settore privato. Negli Stati Uniti la repressione della corruzione è affidata al cosiddetto *entrapment*, ovvero quando esiste il sospetto di corruttibilità ci si limita a, sottoporre il presunto reo al test di integrità, che consiste nel verificare la reazione del soggetto sospetto ad un tentativo di corruzione, arrestandolo se l'esito del test è positivo.

Pur avendo una cultura, una storia e una normativa completamente diverse, anche in Italia è possibile mutuare l'esperienza americana, grazie anche alla legge 3 agosto 2009, n. 116, approvata all'unanimità in entrambi i rami del Parlamento, che ratifica la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, la quale all'articolo 50 permette agli Stati membri di porre in essere attività sotto copertura.

In particolare, l'articolo 50 della convenzione dell'ONU contro la corruzione, relativo alle tecniche speciali di investigazione, al comma 1 dispone che «ciascuno stato, nei limiti consentiti dai principi fondamentali

del proprio ordinamento giuridico interno, adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l'appropriato impiego da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire l'ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta». Proprio in ottemperanza al citato articolo 50, con questa proposta di legge si introduce e si disciplina l'attività di indagine sotto copertura volta ad acquisire prove atte ad essere utilizzate in giudizio, per i delitti di corruzione, concussione, nonché di ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o profitto di tali reati. Si tratta di consentire una peculiare attività, quella sotto copertura, già prevista nella legislazione vigente per contrastare determinati fattispecie criminose, quali il traffico di sostanze stupefacenti, la pornografia, il terrorismo internazionale, con particolare riguardo al traffico di armi. L'ufficiale di polizia giudiziaria, in incognito, entra in contatto con soggetti privati, amministratori ovvero funzionari pubblici, che nel porre in essere le proprie attività, risultano non trasparenti. Infatti, si dà la possibilità (articolo 1 disegno di legge n. 2044) di disporre di operazioni sotto copertura qualora, dal controllo incrociato di dati sensibili, risultassero sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito apparente del soggetto, oppure giungessero segnalazioni a seguito di controlli patrimoniali da parte dell'organo competente, ovvero si riscontrassero anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

L'ufficiale di polizia giudiziaria, ovvero gli ausiliari ad esso collegati e coinvolti nell'operazione, necessariamente pongono in essere comportamenti perseguibili penalmente; per questo sono state previste cause di non punibilità non solo per l'attività in senso stretto, ma anche relativamente all'utilizzo di documenti falsi. Al fine di avere una maggiore tempestività e competenza delle operazioni, si è deciso di valorizzare i comandi provinciali e regionali degli organi competenti, previa autorizzazione della procura della Repubblica presso il capoluogo di distretto dove l'operazione sotto copertura avrà luogo, ovvero dove avverrà la parte prevalente della stessa operazione. La preventiva autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica garantisce un controllo rigoroso dell'operazione dal suo inizio ed evita abusi o la possibilità di porre in essere comportamenti illegittimi.

Questa iniziativa legislativa appare tanto più necessaria se si considerano i dati allarmanti della Corte dei conti: nel solo periodo gennaio-novembre 2009, il ministero dell'interno, i comandi dei Carabinieri e della Guardia di finanza hanno denunciato 221 reati di corruzione, 219 di concussione e 1.714 reati di abuso di ufficio, con un notevole incremento rispetto all'anno precedente. In particolare, nel solo 2009 l'aumento di denunce alla Guardia di finanza è stato del 229 per cento rispetto all'anno precedente e del 153 per cento è stato l'incremento per fatti relativi al reato di concussione. Le cause di questo malcostume, che forse Dante Ali-

ghieri avrebbe definito meschina baratteria, non possono prescindere anche da un'interpretazione squisitamente antropologica del fenomeno e quindi dalla sfiducia nelle istituzioni, che comporta il non rispetto delle regole a scapito della collettività. Se è vero, infatti, che occorre intervenire per arginare questo fenomeno, non si può non considerare la larga fascia, di cittadini onesti, che sono la maggioranza e che subiscono, loro malgrado, le conseguenze della minoranza. Sempre secondo la relazione della Corte dei conti del 2009, il costo dei fenomeni di corruzione si aggira tra i 50 e i 60 miliardi l'anno sul bilancio generale dello Stato e se il dato complessivo è inquietante, ancor più drammatiche sono le conseguenze sul singolo cittadino.

Le norme esistenti non risultano, quindi, in grado di spezzare questa catena e di favorire *in primis* un cambio di mentalità che faccia della trasparenza l'unica soluzione possibile. Gli stessi operatori del diritto e la giurisprudenza ammettono la necessità di una riforma normativa in grado di dare strumenti più idonei e atti a contrastare realmente i fenomeni corruttori. Infatti, secondo l'autorevole parere del giudice di cassazione Piercamillo Davigo, occorre «ripensare una parte della legislazione nella prospettiva di togliere le occasioni. Bisogna creare l'interesse a essere onesti». La moralità in politica è al primo posto per il PD, ma per garantirla servono scelte coraggiose.

Integrazione all'intervento del senatore Alberto Filippi nella discussione generale del disegno di legge n. 849

Il disegno di legge oggi in esame è un atto di iniziativa parlamentare e corrisponde all'A.C. n. 3262, riguardante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, siglata a Strasburgo il 4 novembre 1999.

Bisogna ricordare che la proposta legislativa riproduce i contenuti della stessa iniziativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere. La Convenzione, firmata dall'Italia nel 1999 quale Stato membro del Consiglio d'Europa e sinora ratificata da 34 Paesi, è entrata in vigore il 1 novembre 2003. Il nostro Paese, dunque, è chiamato a ratificare l'atto internazionale in oggetto, allo scopo di prevedere l'azione di risarcimento in favore di chi è stato danneggiato dalla corruzione.

È dunque il primo tentativo di definire norme comuni internazionali nel campo del diritto civile e della corruzione che obbliga le parti contraenti a prevedere nelle loro legislazioni nazionali «rimedi giudiziali efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.» (articolo 1).

La Convenzione è suddivisa in tre capitoli, che coprono le misure da adottare a livello nazionale, la cooperazione internazionale e il controllo

dell'applicazione e le clausole finali. Al momento della ratifica, gli Stati si impegnano a recepirne i principi e le norme nelle loro legislazioni nazionali, tenendo conto delle proprie situazioni particolari.

La Convenzione tratta le seguenti questioni:

1. il risarcimento del danno;
2. la responsabilità, compresa quella dello Stato, per atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali;
3. il concorso di colpa: riduzione o soppressione del risarcimento, a seconda delle circostanze;
4. la validità dei contratti;
5. la tutela dei dipendenti che denunciano fatti di corruzione;
6. la chiarezza e la precisione del bilancio e degli audit;
7. l'ottenimento delle prove;
8. le misure cautelari necessarie per preservare i diritti e gli interessi fino all'esecuzione della sentenza definitiva e per mantenere lo *statu quo* nell'attesa dell'esito del procedimento;
9. la cooperazione internazionale.

Per concepire e sviluppare un'efficace strategia di contrasto della corruzione è necessario innanzitutto maturare un'approfondita conoscenza del fenomeno, delle sue cause, delle sue diverse manifestazioni e conseguenze; ciò è tanto più vero nella misura in cui si cerchi non solamente di reprimerlo, bensì di prevenirlo.

La corruzione deve essere assolutamente considerata per le sue conseguenze in termini di costi, di sottrazione di risorse, di rinuncia ad opportunità e di effetti distorsivi per la stessa vita democratica ed economica del Paese.

Uno dei principali problemi è rappresentato anche dalla difficoltà di individuare una definizione di corruzione, che possa essere ampiamente condivisa e rappresentare un concetto di comune riferimento; è sempre stato difficile, per questo motivo, stabilire efficaci punti di convergenza a livello internazionale per giungere poi ad una strategia onnicomprensiva di prevenzione e contrasto a livello nazionale.

Si è rinunciato quindi a prevedere uno specifico reato denominato come «corruzione», preferendo indicare una lista di reati che vengono considerati come espressione di atti corruttivi o comunque rientranti nella corruzione. Ribadisco che l'analisi economica deve essere uno dei canoni interpretativi cruciali, non solo per comprendere le dinamiche dello scambio corruttivo, ma anche e soprattutto per capire come la spinta degli interessi sottesa alla corruzione è in grado di orientare e condizionare le stesse scelte politico-istituzionali, economiche e sociali.

La Convenzione oggi in esame ha quindi l'obiettivo di salvaguardare tutti coloro che denunciano atti di corruzione e, allo stesso tempo, ovviamente, di tutelare tutti i diritti e gli interessi nell'attesa di una sentenza definitiva.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua l'oggetto della Convenzione, imponendo a ciascuno Stato contraente di prevedere nel diritto interno effi-

caci rimedi giudiziari a favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello del risarcimento del danno. L'articolo 2 reca la definizione di corruzione e l'articolo 3 riguarda il risarcimento del danno, stabilendo che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto. L'articolo 4 regola il regime della responsabilità e delle condizioni che devono sussistere perché possa individuarsi un danno risarcibile. L'articolo 5 sancisce la responsabilità dello Stato per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione e l'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verifica o nell'aggravamento. L'articolo 7 riguarda il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'atto di corruzione e l'articolo 8 stabilisce le conseguenze dell'accertamento di un atto di corruzione sui contratti eventualmente stipulati. L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, mentre l'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati. Gli articoli da 15 a 23 descrivono le modalità di applicazione della Convenzione.

La Convenzione, pertanto, costituisce l'esito di una delle molteplici iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno, iniziative ideate dalla Conferenza di Malta dei Ministri europei della giustizia del 1994, quando fu adottata la Risoluzione avente ad oggetto un approccio multidisciplinare al fenomeno a livello internazionale, a cui fece seguito l'istituzione da parte del Consiglio d'Europa del Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC).

La Convenzione è aperta agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua stesura (Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti d'America) e alla Comunità europea. Coloro che non sono ancora membri del GRECO lo diventeranno automaticamente, quando ratificheranno la Convenzione.

Il GRECO contribuisce, inoltre, ad identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta alla corruzione ed incita, in tal modo, gli Stati a procedere alle riforme legislative, istituzionali e pratiche necessarie. Rappresenta anche un *forum* per la condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e rilevamento della corruzione.

Spostando l'attenzione all'interno del nostro Paese, è da segnalare in merito in particolare il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, una delle iniziative governative per rendere più incisiva la lotta alla corruzione.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1167-B-bis. Em. 30.142, Incostante e altri	211	210	003	085	122	106	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 30.143, Adamo e altri	216	215	003	087	125	108	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Articolo 30	234	233	003	133	097	117	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Emm. 31.100 e 31.101, Treu e altri; Carlino e altri	261	260	001	115	144	131	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Emm. 31.102 e 31.103, Roilo e altri; Carlino e altri	257	256	003	114	139	129	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.200, Roilo e altri	261	260	002	117	141	131	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Emm. 31.106 e 31.107, Blazina e altri; Carlino e altri	261	260	002	116	142	131	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.108, Roilo e altri	260	259	002	116	141	130	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.109, Incostante e altri	260	259	003	116	140	130	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.110, Ghedini e altri	264	261	002	121	138	131	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.112, Treu e altri	264	263	002	120	141	132	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.114, Ghedini e altri	268	267	002	121	144	134	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0430

del 29/09/2010 8.34.39

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Emm. 31.115 e 31.116, Nerozzi e altri; Carlino e altri	267	264	002	119	143	133	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.117, Passoni e altri	263	261	002	118	141	131	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.118, Ghedini e altri	267	265	002	120	143	133	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Emm. 31.119 e 31.120, Carlino e altri; Nerozzi e altri	265	264	002	119	143	133	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.121, Ichino e altri	265	264	002	120	142	133	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Emm. 31.122 e 31.123, Ghedini e altri; Carlino e altri	263	261	002	118	141	131	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.125, Roilo e altri	264	263	003	120	140	132	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Emm. 31.126 e 31.127, Ghedini e altri; Carlino e altri	265	263	003	120	140	132	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Emm. 31.129 e 31.130, Carlino e altri; Ghedini e altri	263	262	002	118	142	132	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Em. 31.131, Roilo e altri	261	259	002	120	137	130	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Articolo 31 nel testo emendato	263	262	002	143	117	132	APPR.
024	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Articolo 34	264	263	003	142	118	132	APPR.
025	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Articolo 35	267	264	002	143	119	133	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0430

del 29/09/2010 8.34.39

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Articolo 36	266	265	002	144	119	133	APPR.
027	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Articolo 37	266	265	002	142	121	133	APPR.
028	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Articolo 40	268	266	002	146	118	134	APPR.
029	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Articolo 47	268	267	002	146	119	134	APPR.
030	Nom.	DDL n. 1167-B-bis. Votazione finale	254	253	002	147	104	127	APPR.
031	Nom.	Disegno di legge n. 849. Votazione finale	244	242	001	241	000	122	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0430 del 29/09/2010 8.34.39 Pagina 4

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FLERES SALVO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FRANCO PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	M	M	F	C	C	C	C	C	C	C	C									
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA			F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	C	F	F		F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI																				
GUSTAVINO CLAUDIO				F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO																				
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Barelli, Battaglia, Caliendo, Carofiglio, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Di Stefano, Donaggio, Gallo, Giovanardi, Malan, Mantica, Mantovani, Messina, Palma, Pera, Viceconte, Viespoli e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività dell'Assemblea parlamentare – NATO; Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – UEO.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bassoli Fiorenza, Biondelli Franca, Bosone Daniele, Chiaromonte Franca, Cosentino Lionello, Marino Ignazio, Soliani Albertina, Poretti Donatella, Amati Silvana, Serafini Anna Maria, Donaggio Cecilia, Adamo Marilena, Antezza Maria, Baio Emanuela, Bastico Mariangela, Ceccanti Stefano, Incostante Maria Fortuna, Bianco Enzo, Vitali Walter
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto ed i diritti del neonato (2348)
(presentato in data 28/9/2010);

senatrice Gallone Maria Alessandra
Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (2349)
(presentato in data 28/9/2010);

senatrice Thaler Ausserhofer Helga
Modifica all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di borse di studio (2350)
(presentato in data 29/9/2010);

senatori Fleres Salvo, Centaro Roberto, Alicata Bruno
Modifica all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di estensione dei casi di partecipazione al dibattimento a distanza dei testimoni di giustizia, nonché disposizioni in materia di dotazione, da parte degli istituti penitenziari, degli strumenti necessari ai fini del collegamento audiovisivo (2351)
(presentato in data 29/9/2010);

senatore Adragna Benedetto
Modifiche alla disciplina delle spese per gli uffici giudiziari (2352)
(presentato in data 29/9/2010).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 settembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE» (n. 260).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell’8 novembre 2010. Le Commissioni 1^a e 14^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 29 ottobre 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 settembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» (n. 261).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 ottobre 2010. Le Commissioni 1^a e 5^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 ottobre 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi» (n. 262).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito – d’intesa con il Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il parere entro il 29 ottobre 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai

sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 – lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale» (263).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'8 novembre 2010. Le Commissioni 1ª, 6ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 29 ottobre 2010.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Baio ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00311, della senatrice Marinaro ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Baio ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00262, del senatore Rusconi.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 settembre 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 93

CAMBER: sulla tutela dell'occupazione nello stabilimento di Duino (Trieste) della cartiera Burgo (4-03153) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

MARINO Ignazio: sui vincitori di un concorso bandito dall'ICE in attesa di assunzione (4-03566) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*)

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

FRANCO Vittoria. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* –
Premesso che:

la Biblioteca nazionale centrale di Firenze ha un patrimonio di 120 chilometri di materiale per 6 milioni di volumi, 25.000 manoscritti, 3.700 incunaboli, 29.000 cinquecentine, 350.000 fascicoli all'anno di periodici e 235.000 accessi *on line* al giorno;

nonostante la rilevanza ed il valore del suo patrimonio e delle funzioni svolte, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze versa in una condizione drammatica;

con un semplice fax inviato alla direttrice della Biblioteca nel mese di luglio 2010, il Ministero per i beni e le attività culturali ha annunciato che i previsti 200.000 euro – «promessi» alla Biblioteca per garantire il funzionamento della stessa nell'anno 2011 – saranno ridotti a soli 100.000 euro;

se la decisione del Ministero sarà confermata, dal prossimo mese di novembre la Biblioteca non potrà più garantire la normale apertura: sarà possibile, infatti, garantirla solo per metà giornata;

a quanto risulta all'interrogante, a tutt'oggi sono disponibili solo 50.000 euro per coprire gli stipendi del personale della ditta che si occupa della distribuzione fino al 30 novembre 2010, data in cui scadrà il contratto. Nonostante lo scorso luglio vi fosse la certezza che il contratto sarebbe stato rinnovato fino al mese di marzo 2011, la decisione del Ministero di dimezzare lo stanziamento dei fondi necessari alla retribuzione degli stipendi rende incerta e preoccupante ogni aspettativa per il futuro;

nel corso dell'anno 2010 è stato speso circa un milione di euro per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca;

per l'anno 2011 è previsto uno finanziamento di soli 350.000 euro (a fronte dei 716.000 stanziati per il corrente anno dal Ministero). Tali fondi sono destinati unicamente alla manutenzione della biblioteca e non al pagamento del personale;

premessi inoltre che:

le gravi carenze di organico che da molti anni affliggono la maggiore biblioteca del Paese sono dovute al blocco del *turnover turn over* che, insieme ai pensionamenti e all'assenza di concorsi pubblici, hanno portato, in cinque anni, ad una diminuzione di circa il 60 per cento del personale;

a causa di questa situazione, ormai insostenibile, si assiste ad un continuo ed inevitabile peggioramento dei servizi tra cui: la sospensione della catalogazione dei nuovi volumi, che rende impossibile consultare libri di recente pubblicazione; la riduzione continua della distribuzione dei libri; la contrazione, ormai divenuta ordinaria, degli orari di apertura nel periodo natalizio;

nonostante l'impegno con cui la maggior parte del personale della svolge il proprio lavoro, il degrado di questo importantissimo centro culturale è ormai tangibile (sedie rotte, scarsa pulizia, mancati restauri);

considerato che:

è noto purtroppo come i tagli alla cultura gravino anche su altre importanti istituzioni cittadine (come il «Maggio musicale») e come il patrimonio librario, musicale e teatrale sia considerato da questo Governo quasi un bene superfluo e non un patrimonio collettivo che va difeso e tutelato per la sua unicità e rilevanza;

a fronte della gravissima situazione in cui versa il patrimonio culturale del nostro Paese, il Ministro in indirizzo ha più volte rassicurato il Parlamento e l'opinione pubblica riguardo al proprio impegno a mantenere il livello delle risorse pubbliche destinate ai beni culturali all'altezza delle effettive necessità del settore, con l'obiettivo di fare del sistema culturale uno degli elementi fondamentali dello sviluppo del nostro Paese;

purtroppo i tagli ai vari settori della vita culturale previsti dalle ultime leggi finanziarie hanno smentito, nei fatti ed in modo inequivocabile, questi buoni propositi,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e delle professionalità della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

se non ritenga doveroso e necessario sostenere con adeguati finanziamenti le attività della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, al fine di garantire il funzionamento e la valorizzazione di questo prestigioso centro culturale, ma soprattutto la possibilità per la biblioteca di continuare a svolgere il suo importante ruolo in una condizione di dignità e di decoro.

(3-01606)

NEGRI, LUSI, NEROZZI, FANTETTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Considerato che:

si apprende da notizie di stampa che il prossimo sabato 2 ottobre 2010 per le vie di Bellinzona, capitale del Canton Ticino, è organizzata una manifestazione, a giudizio degli interroganti truce, contro i «ratti italiani». Circoleranno cioè tre enormi comparse travestite da ratti, rappresentanti l'una un ipotetico avvocato italiano di nome Giulio, l'altra un romeno di nome Bogdan, la terza infine un ipotetico operaio piastrellista italiano di nome Fabrizio;

da molto tempo è in atto sul sito www.balairatt.ch una campagna xenofoba contro gli italiani lavoratori transfrontalieri, espressione, così drammaticamente vicina ai confini italiani, dell'organizzarsi di una cultura e di profondi orientamenti xenofobi diffusi in tutta Europa;

tale campagna si è negli ultimi giorni materializzata in grandi cartelloni pubblicitari che mostrano i due ratti italiani e il ratto romeno in atto di divorare una forma di formaggio, simbolo della ricchezza elvetica;

vi sono state reazioni indignate di Presidenti delle Comunità montane e di rappresentanti delle associazioni di frontalieri di Cannobio (Ver-

bania) e del verbanco-cusio-ossola e di numerosi Consiglieri regionali del Piemonte;

gli interroganti sono preoccupati per la violenza di questa aggressione xenofoba contro i 45.000 lavoratori transfrontalieri che da sempre svolgono i lavori più duri, pagano le tasse e hanno comportamenti che dimostrano un esemplare senso civico,

si chiede di sapere:

in quale modo intenda il Ministro in indirizzo rappresentare al più presto, e possibilmente entro il prossimo sabato 2 ottobre, presso le autorità svizzere lo sdegno del Governo e delle istituzioni italiane;

quali azioni intenda mettere in campo a difesa dell'immagine del Paese e dei nostri lavoratori.

(3-01607)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri.* – Premesso che:

è stata lanciata in Canton Ticino (Svizzera) una vergognosa campagna pubblicitaria indirizzata contro i lavoratori frontalieri; cartelloni pubblicitari disseminati per le città ticinesi, un sito *Internet* www.balairatt.ch e perfino un gruppo sul *social network* «facebook», in cui i lavoratori transfrontalieri sono paragonati ai ratti;

l'invito, neanche tanto velato, che emerge da questa campagna pubblicitaria è quello di mettere in atto una vera e propria «derattizzazione» ai danni dei lavoratori frontalieri in Svizzera;

sul sito incriminato il riferimento è chiaro: si parla infatti di tre topi, il primo dei quali si chiama Fabrizio, vive a Verbania, ma fa il piastrellista in Ticino, con ciò evidenziando la presenza di migliaia di lavoratori frontalieri italiani, tra cui 17.000 comaschi, che ogni giorno si recano al lavoro nel vicino cantone svizzero;

rimane ancora da attribuire la reale paternità di questa campagna, ma, come si apprende dall'agenzia di comunicazione che ha ideato la «pubblicità», l'intento è quello di paragonare onesti cittadini italiani che si recano a lavorare in Svizzera ad un animale considerato di per sé sporco e spregevole;

è importante sottolineare che gli artigiani comaschi e più in generale italiani che lavorano e pagano le tasse in Svizzera sono altamente specializzati; tali competenze sono il risultato di una costante formazione, propria del mondo artigiano ed industriale italiano, in stretta collaborazione con le accademie e gli istituti tecnici;

sarebbe pertanto auspicabile che la Confederazione elvetica, legata per tradizione all'Italia da solide relazioni di amicizia, investisse maggiormente le proprie ingenti risorse pubbliche in istruzione e formazione,

si chiede si sapere:

se non si ritenga che questa demagogica campagna pubblicitaria costituisca una vera e propria diffamazione dei lavoratori italiani in Svizzera;

quali misure di propria competenza intendano porre in essere i Ministri in indirizzo al fine di tutelare l'immagine dei circa 45.000 lavoratori italiani in Svizzera.

(4-03740)

GARAVAGLIA Massimo. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel comune di Nerviano (Milano), si prevedeva di completare la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri entro il mese di gennaio 2007;

a tutto settembre 2010, i lavori risultano invece ancora in corso e soprattutto mancherebbe il collaudo delle strutture già realizzate;

corre voce che a determinare il ritardo siano stati dei contenziosi insorti tra l'amministrazione committente e le ditte incaricate di eseguire i lavori;

sarebbe già stata determinata la consistenza del distacco da assegnare alla nuova caserma,

l'interrogante chiede di conoscere l'effettivo stato di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri a Nerviano, cosa impedisca eventualmente di ultimarli e che previsioni si possano fare in merito alla consegna dello stabile.

(4-03741)

PINZGER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a partire dal 1° luglio 2010 per i pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da soggetti che beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta (per esempio per interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica con detrazione del 36 o del 55 per cento), le banche sono tenute a operare una ritenuta d'acconto del 10 per cento;

l'introduzione di tale ritenuta d'acconto ha come conseguenza che le aziende inizialmente non possono incassare il 10 per cento dell'intero importo della fattura ed inoltre questo importo parziale potrà essere compensato solo con la dichiarazione dei redditi, da presentare l'anno successivo;

in questo modo lo Stato aumenta la propria liquidità a discapito, però, delle imprese che operano nel settore edile. Dato che per le piccole e medie imprese nel settore edile attualmente non è facile ottenere liquidità e/o prestiti, la ritenuta d'acconto comporta per esse un ulteriore carico: le imprese artigiane, infatti, potrebbero incorrere in notevoli perdite di liquidità;

inoltre la ritenuta d'acconto causa ulteriori spese burocratiche, sia per le imprese artigiane che per le banche, le quali a loro volta addebiteranno le spese alle aziende artigiane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno abolire la ritenuta d'acconto, per non permettere che alle piccole e medie imprese venga tolta ogni fonte di liquidità, la qual cosa non potrà che peggiorare ulteriormente le condizioni di lavoro.

(4-03742)

BIONDELLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la scuola è un luogo di formazione delle giovani menti che, proprio dalla formazione primaria, apprendono le nozioni di base per la crescita dell'individuo, fondamenta per la successiva vita sociale e culturale dello stesso;

con l'arrivo del mese di settembre e l'inizio delle lezioni, numerose famiglie si sono trovate a doversi misurare con gli effetti della riforma scolastica riscontrando oggettive difficoltà nella gestione di questa delicata transizione;

il fattore di maggior criticità, prodotto dai forti ridimensionamenti imposti da questa riforma, è individuabile nel numero di alunni per classe e nel numero di alunni per insegnante, in quest'ultimo caso spesso a tre cifre;

a questi fattori, già compromettenti, si uniscono le difficoltà di accesso al tempo pieno, spesso non disponibile, che costringe i genitori degli alunni più giovani a dover ricorrere a diverse forme di integrazione, spesso a pagamento, presso istituti ed educatori privati;

i tagli stanno pregiudicando il diritto al lavoro degli insegnanti che sono obbligati a gestire classi numerose, risorse pressoché inesistenti ed orari troppo contingentati, nel tentativo di concludere i programmi di insegnamento predisposti dal Ministero dell'istruzione;

l'obbligo di piani d'orario da 60 minuti ha avuto un'influenza negativa sulla fruibilità delle lezioni stesse poiché ha provocato l'inevitabile allungamento delle giornate scolastiche o in alternativa la riduzione del numero di materie studiate, senza tener conto dei problemi di logistica legati ad un sistema di trasporti che mal ha assorbito le variazioni, aumentando i disagi degli studenti-pendolari;

la situazione della provincia di Novara ricalca in maniera precisa il quadro sinora descritto annoverando la perdita di 29 cattedre, tra materie curriculari e sostegno nella sola scuola secondaria,

si chiede di sapere:

quali azioni urgenti saranno intraprese dal Ministro in indirizzo al fine di ripristinare il diritto allo studio degli studenti laddove si stiano manifestando criticità legate all'assenza di insegnanti;

se non ritenga necessario un intervento di monitoraggio dell'intero sistema scolastico, convocando le parti interessate, che possa guidare nella

ricerca di interventi mirati a colmare le altre, non meno gravi, criticità evidenziate.

(4-03743)

DE LUCA, CARLONI, ANDRIA, ARMATO, CHIAROMONTE, FERRANTE, INCOSTANTE, DELLA SETA, RANUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che:

il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti in Campania per il periodo emergenziale;

l'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra l'altro, le funzioni relative all'individuazione e programmazione delle iniziative di compensazione ambientale e bonifica;

in data 18 luglio 2008, in applicazione della citata disposizione, è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Campania e il Commissario delegato *ex* ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 del 2008 l'Accordo di programma «Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania»;

l'accordo di programma ha la finalità di individuare ed eseguire interventi di compensazione ambientale nei comuni della Campania coinvolti dalla realizzazione o dall'esercizio degli impianti destinati, a vario titolo, al superamento dell'emergenza rifiuti, nonché, in alcuni comuni campani, in ragione della stretta prossimità ai siti di localizzazione degli impianti prima citati o in ragione degli impianti dismessi, che complessivamente ammontano a 37 (art. 3, comma 1, dell'accordo stesso) di cui 23 coinvolti dalla realizzazione o dall'esercizio degli impianti destinati alla gestione dell'emergenza dei rifiuti, ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2008, e 14 limitrofi ai siti di localizzazione degli impianti di cui sopra o interessati dalla presenza di impianti dismessi;

l'accordo di programma all'art. 2, comma 2, indica quale priorità la definizione di iniziative di compensazione ambientale relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati, alla messa in sicurezza e bonifica di vecchie discariche, alla bonifica di siti inquinati, al potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque reflue, alla riqualificazione ambientale;

in forza dell'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo stanziamento originario previsto per il finanziamento dell'accordo, ammontante a 526.000.000 euro, è stato in parte revocato;

in data 8 aprile 2009, è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, la Regione Campania e il Commissario delegato *ex* ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 l'atto modificativo all'accordo di programma del 18 luglio 2008, che prende atto della revoca delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 166/2007 e, pertanto, lo stanziamento complessivo ammonta a 282.000.000 euro, di cui 141.000.000 euro a carico del Ministero e 141.000.000 euro a carico della Regione;

il Comune di Acerra è tra i Comuni coinvolti dalla realizzazione o dall'esercizio di siti di stoccaggio provvisorio di ecoballe e dalla realizzazione ed esercizio di un termovalorizzatore, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, ed è ricompreso nel sito di bonifica di interesse nazionale «Litorale Dominio-Flegreo ed Agro Aversano», individuato dall'art. 1, comma 4, lett. *m*), della legge n. 426 del 1998 e perimetrato con decreto ministeriale 10 gennaio 2000;

in data 4 agosto 2009 il Comune di Acerra ha sottoscritto con il Ministero dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, la Regione e il Commissario l'accordo operativo di cui all'art. 5 dell'accordo di programma del 18 luglio 2008;

i Comuni campani interessati dal programma sono: Acerra, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Buonalbergo, Caivano, Campagna, Capua, Casalduni, Caserta, Castelvoturno, Eboli, Fragneto Monforte, Giffoni Valle Piana, Giugliano in Campania, Maddaloni, Marano di Napoli, Marcianise, Marigliano, Montecorvino Pugliano, Mugnano di Napoli, Napoli, Paduli, Postiglione, Pozzuoli, Qualiano, San Marco Evangelista, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, San Nicola la Strada, Salerno, San Tammaro, Sant'Arcangelo Trimonte, Savignano Irpino, Serre, Terzigno, Tufino, Villa Literno, Villaricca;

considerato che:

l'accordo operativo non ha avuto alcuna attuazione per la carenza di copertura finanziaria, così come peraltro confermato dall'Assessore regionale all'ambiente, on. Romano, e dalla nota 22564 del 13 settembre 2010 della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse umane del Ministero dell'ambiente, dalla quale emerge che il CIPE è stato costantemente sollecitato al fine di dare seguito all'accredito dei fondi;

neanche gli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati, di cui all'art. 3 dell'accordo operativo del Comune di Acerra, sono stati realizzati da parte del Commissario delegato *ex* ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654, interventi che, ai sensi del comma 4 del citato art. 3, non gravano sulle risorse stanziata a valere sull'accordo;

venerdì 11 giugno 2010, si è tenuta nel Comune di San Tammaro (Caserta) un'assemblea dei Sindaci che hanno sottoscritto gli accordi operativi del «Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania», nella quale è emersa la preoccupazione condivisa che i ritardi accumulati, nel non dare piena effettività al programma convenuto con il Governo e la Regione, arrecano un danno serio alle comunità e ai territori amministrati e rappresentati;

le misure di compensazione ambientale scaturiscono da una puntuale rilevazione delle principali criticità che gravano sul territorio e, pertanto, la loro attuazione costituisce un interesse prioritario e fondamentale della comunità,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga attuare opportune iniziative affinché sia garantita la piena ed effettiva copertura finanziaria degli accordi operativi, a cui si è impegnato con la relativa sottoscrizione e di attivare tutte le procedure necessarie per realizzare quanto con gli stessi definito e convenuto;

se ritenga opportuno riferire alle istituzioni locali sull'adeguatezza tecnologica, sulla funzionalità e sulla sostenibilità ambientale dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

(4-03744)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante sulla base di una segnalazione di un cittadino che lamenta un caso di ingiustizia processuale di cui è stato vittima:

nel marzo 1989, lo stesso cittadino acquistava da un privato un appartamento a Parma, all'interno di un condominio composto da diverse unità abitative e taluni magazzini con tettoie;

successivamente all'acquisto del predetto appartamento, apprendeva di come le ulteriori unità immobiliari facenti parte del predetto condominio fossero oggetto di procedura esecutiva immobiliare, condotta dal Tribunale di Parma (R.G.E. n. 20/82), avviata dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (quale creditore precedente);

all'atto dell'acquisto, il cittadino veniva altresì informato della pendenza, presso i competenti uffici del Comune di Parma, di un procedimento di condono edilizio concernente il predetto condominio (quindi sia l'unità immobiliare dallo stesso acquistata che le altre);

subentrato nel possesso dell'immobile, dovendo ristrutturare i beni acquistati, l'acquirente presentava al Comune di Parma istanza per la definizione del condono edilizio sopra citato, ed in tale occasione, con grande sorpresa, veniva a conoscenza del fatto che una parte dei beni acquistati (in proprietà esclusiva) erano stati erroneamente inclusi, dall'esperto estimatore della predetta procedura R.G.E. n. 20/82, tra i beni oggetto della stessa esecuzione, in favore della creditrice Cassa di risparmio;

ritenendo, in buona fede, che si trattasse di mero errore, il cittadino si premurava di informarne le autorità competenti (dottor Alberto Grassi e dottor Vittorio Zanichelli, magistrati del Tribunale di Parma, rispettivamente giudice delle esecuzioni e giudice del fallimento; responsabile dell'Ufficio legale della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, dottor Zinelli; geometra Fernando Del Sante, dirigente dell'Unità organizzativa intervenenti sul territorio del Comune di Parma; geometra Paolo Bandieri, responsabile dell'Ufficio condono del Comune; dottor Salvatore Caroppo, dell'Avvocatura municipale; dottor Manuele Stellio, Segretario generale del Comune di Parma), affinché, ciascuna secondo la propria competenza,

si attivassero onde escludere la proprietà dell'acquirente dalla citata procedura esecutiva R.G.E. n. 20/82; e conseguentemente «correggere» i citati condoni edilizi in via di definizione, con esatta indicazione dei proprietari delle varie unità immobiliari;

ignorando le segnalazioni dell'istante e la sua qualità di legittimo proprietario di parte degli immobili interessati dai condoni edilizi più volte citati, l'amministrazione comunale non solo non procedeva alle richieste «correzioni», ma consentiva al dante causa del cittadino (non più proprietario dei beni da oltre tre anni e quindi privo di qualsiasi legittimazione ad intervenire nelle procedure di definizione dei condoni edilizi relativi agli immobili venduti) di intervenire nei detti procedimenti amministrativi, in danno delle ragioni dell'effettivo proprietario;

pertanto veniva impedito al cittadino di partecipare al procedimento di definizione dei condoni relativi ai propri beni e venivano anche ignorate le numerose istanze dello stesso presentate, volte a far accertare la reale situazione (di fatto e di diritto) degli immobili oggetto dei procedimenti;

malgrado il parere contrario del geometra Nicola Ghillani, dipendente comunale incaricato della definizione dei citati condoni, nel mese di novembre 1992 il suo superiore, geometra Fernando Del Sante, rilasciava i condoni edilizi n. 6810 e n. 7183;

ad avviso del cittadino, il rilascio dei citati condoni favoriva sia la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza che, nella sua qualità di creditore procedente dell'esecuzione R.G.E. n. 20/82, poteva beneficiare di un maggior ricavato dalla vendita dei beni interessati dai predetti condoni (stimabile in circa 500.000 euro), sia il banco San Geminiano e San Prospero, nel frattempo subentrato, in qualità di locatario, nella conduzione di una delle unità immobiliari oggetto della citata procedura esecutiva (il quale veniva esonerato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, che avrebbe dovuto corrispondere in ragione del cambio di destinazione d'uso dell'immobile in agenzia bancaria);

non trovando ascolto presso i competenti uffici comunali, il cittadino si vedeva quindi costretto ad interessare della vicenda la Procura della Repubblica presso Tribunale di Parma, la Corte dei conti di Roma e la sezione regionale con sede a Bologna (queste ultime interessate in adempimento dell'obbligo gravante sul cittadino in qualità di pubblico dipendente comunale);

la descritta situazione era quindi oggetto di indagine da parte del comando nucleo Polizia tributaria di Parma che, in data 1° febbraio 1994, concludeva che erano sicuramente state commesse delle irregolarità sia in ordine all'esecuzione dei lavori che soprattutto da parte di chi era preposto al controllo sugli abusi edilizi e al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie, e intravedendo delle responsabilità a carico del citato Dirigente dell'Unità operativa edilizia privata del Comune di Parma e del richiamato dirigente dell'Unità operativa abusi edilizi del Comune;

presso la sezione regionale della Corte dei conti di Bologna veniva quindi aperto il procedimento n. 3086194, che – pur riconoscendo l'esi-

stenza di irregolarità afferenti la trattazione della richiesta di condono edilizio n. 7183 con applicazione del contributo previsto per il ritardo nel versamento degli oneri di condono nella misura del 20 per cento anziché del 50 per cento, la mancata applicazione delle dovute oblazioni e penali, l'irregolarità nella trattazione del condono edilizio iscritto al n. 6810, l'omesso recupero di oblazioni e relative penali, comportamenti omissivi, inerzia ed indifferenza nei confronti di obblighi istituzionali e di servizio – si concludeva con una sentenza di assoluzione degli imputati, per asserita intervenuta prescrizione dell'azione;

la predetta prescrizione dichiarata nel 2000, ritenendo, a giudizio dell'interrogante erroneamente, concluso l'*iter* criminoso alla fine degli anni '80 (epoca in cui venivano presentate le domande di condono edilizio, accolte nel 1992), non teneva conto della continuazione del disegno criminoso, ad avviso del cittadino evidente nell'avvenuto rilascio, nel 1996, di un nuovo condono, concernente i medesimi immobili ed i medesimi abusi;

infatti, non essendo riusciti a sanare gli abusi con il condono del 1992 (posto che, per come evidenziato, il tecnico comunale preposto geometra Ghillani aveva dichiarato espressamente la non sanabilità di tali abusi), nel 1996 il Comune di Parma rilasciava una «concessione in sanatoria in assenza delle condizioni prescritte dalla legge per il rilascio» (secondo quanto asserito dal professor Francesco Sacchetti), con la quale veniva concessa la sanatoria *ex post* di bene già escluso da precedente sanatoria;

quanto sin qui esposto veniva autorevolmente confermato anche dal professor Francesco Sacchetti, professore associato di Urbanistica presso l'università degli studi di Firenze; il quale, nella sua qualità di consulente tecnico nel procedimento penale R.G.N.R. n. 3356/02, avviato dalla Procura della Repubblica di Parma su esposto del cittadino, esaminate le concessioni edilizie sopra citate, riferiva al pubblico ministero precedente che dall'esame delle concessioni effettuato emergeva che il Comune di Parma aveva rilasciato e riconosciuto, in tempi differenti, a soggetti diversi, tutti comproprietari dell'immobile sito in Parma, titoli abilitativi irregolari sia perché basati su una non vera rappresentazione della realtà fornita dal richiedente, sia perché non corrispondenti alla effettiva natura delle opere assentite, sia perché difformi dalla normativa urbanistico-edilizia di riferimento al momento del rilascio. Tali atti irregolari secondo il professor Sacchetti hanno comportato un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione per il mancato pagamento di oneri di urbanizzazione, sanzioni amministrative e *standard* dovuti per il loro formale riconoscimento. Inoltre, rilevava che nei confronti del cittadino, il Comune di Parma aveva avuto un atteggiamento diverso da quello tenuto per le altre pratiche edilizie in capo ad altri condomini del medesimo immobile, atteso che il Comune aveva rilasciato titoli abilitativi viziati di illegittimità ignorando le denunce del cittadino in questione, pur essendo in possesso degli elementi per valutare la difformità degli atti in rilascio;

per come evidenziato dal professor Sacchetti nella sua relazione, le difformità e/o illegittimità denunciate sono state accertate dalla Provincia di Parma, la quale tuttavia, uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, a suo avviso «curiosamente», riteneva di non dover annullare i predetti condoni, non ravvisando la sussistenza di comprovate ragioni di pubblico interesse per l'annullamento di condoni, malgrado fossero stati rilasciati grazie a false dichiarazioni dei richiedenti (ipotesi questa in cui, secondo prevalente giurisprudenza, l'interesse pubblico all'annullamento sarebbe *in re ipsa*);

peraltro, il consulente del pubblico ministero evidenziava ancora come la decisione della Provincia di Parma difetti di motivazione perché non sono stati forniti gli elementi per la ponderazione degli interessi in causa, cioè, da un lato, l'interesse della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza e del banco San Geminiano e San Prospero, dall'altro, l'interesse pubblico;

alle stesse conclusioni giungeva, nell'ambito di altro procedimento penale avviato della Procura della Repubblica di Parma per i medesimi fatti (n. 996/92 R.G.N.R.), l'ingegner Bruno Brugnoli, nominato consulente tecnico d'ufficio dal procuratore capo, il quale esaminata la documentazione concernente i condoni edilizi più volte citati, asseriva che le contestazioni di irregolarità edilizie evidenziate traessero, in buona parte, origine da domande di condono edilizio e, successivamente, di concessioni edilizie incomplete, insufficientemente documentate e non correttamente istruite dagli uffici comunali preposti;

malgrado quanto riscontrato e dichiarato dagli autorevoli periti incaricati, i procedimenti penali citati (e tutti gli altri avviati con riferimento ad altri aspetti della medesima vicenda, in tutto oltre 25), venivano in parte archiviati, in parte dichiarati prescritti, in parte «curiosamente» smarriti negli archivi della Procura della Repubblica di Parma;

considerato che precedentemente, nell'atto di sindacato ispettivo 4-03592, l'interrogante, riportando la vicenda del signor Luigi Soliani di Parma, segnalava l'opportunità di approfondire i rapporti esistenti tra l'istituto di credito Cassa di risparmio di Parma e Piacenza ed alcuni magistrati del foro di Parma;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione eventuali responsabilità derivanti dalla sottovalutazione di significativi profili di accertamento;

se il Governo sia a conoscenza di iniziative della Banca d'Italia volte a verificare con atti ispettivi gli eventuali comportamenti fraudolenti ed illegali della banca interessata alla vicenda.

(4-03745)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il dottor Vincenzo Sciacca, professore associato di Chirurgia, specialista in Chirurgia generale e chirurgia vascolare, pubblicizza sul sito mangostano.fm le proprietà miracolose del succo di frutta, ricavato da una pianta thailandese, la *Garcinia Mangostana L.*, prodotto da un'azienda americana;

nel sito il professore riferisce: «è quasi un anno che utilizzo il succo di mangostano, prodotto e distribuito da Xango LLC, sperimentandolo sia personalmente sia sui miei pazienti (...) La mia diretta esperienza su pazienti con patologie cardiovascolari, dismetaboliche ed infiammatorie, conferma l'efficacia dei componenti del mangostano quale valido supplemento nutrizionale. È documentato e scientificamente dimostrabile che il mangostano contiene sostanze antiossidanti grazie a vari gruppi di molecole comunemente conosciute quali le catechine, le proantocianidine ed i polisaccaridi; ma a questo va aggiunto lo straordinario potere antiossidante degli xantoni contenuti nel mangostano»;

l'azienda XanGo LLC ha sede negli Stati Uniti nello stato dello Utah. Fondata nel 2002 opera con oltre un milione di distributori indipendenti e si è rapidamente espansa in tutto il mondo. XanGo è la prima azienda a commercializzare in tutto il mondo una bevanda che usa il concentrato di mangostano. La sua presenza in Europa si sta consolidando grazie all'attività di vendita diretta dei suoi distributori indipendenti. Il succo XanGo (marchio registrato), con un fatturato di oltre un miliardo di dollari, sta superando tutti i *record* dell'industria;

considerato che:

il prodotto è pubblicizzato dal sito ufficiale www.xango.it, che cautamente parla dei componenti in modo generico («gli xantoni sono una categoria unica di componenti biologicamente attivi, con numerose capacità bioattive»). Altri siti, come www.mangostano.com, approfondiscono gli effetti vantati e indicano i distributori della propria zona per poter così avviare le pratiche di acquisto del prodotto attraverso una «vendita diretta»;

gli esperti nutrizionisti parlano di pubblicità ingannevole sulle miracolose proprietà del succo di mangostano, che quindi non è la panacea di tutti i mali (non c'è alcuna ricerca scientifica che lo conferma), ma è solo il succo di un frutto;

a quanto risulta all'interrogante, la modalità di vendita del succo di mangostano è ambigua e riconducibile alle vendite piramidali. In sintesi, per acquistare Xango bisogna registrarsi al sito: questa registrazione comporta l'iscrizione come «incaricato» o «cliente preferito». Di fatto si diventa automaticamente venditore, si paga una «quota associativa» di 34 euro e si acconsente a ricevere una fornitura mensile del prodotto con addebito automatico (come minimo 115 euro, più le spese di spedizione);

da quanto si apprende dalla rivista «Altro Consumo» la società distributrice di XanGo, che vende questo succo da alcuni anni anche negli Stati Uniti, nel 2006 è stata ammonita dalla Food and *drug administration*

proprio perché lo distribuisce e pubblicizza come se fosse un medicinale, contravvenendo alle norme americane;

considerato inoltre che:

il codice di deontologia medica della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (pubblicato il 16 dicembre 2006) vieta al medico di fare pubblicità ad un prodotto nonché all'art. 31 vieta ogni forma di comparaggio;

il comparaggio è una pratica illegale diffusa in alcuni ambienti riguardanti la salute dei cittadini, come negli studi medici, gli ospedali e nelle farmacie. Si tratta di una pratica per cui taluni medici, veterinari, farmacisti o altri operatori sanitari accettano denaro, premi, regali, viaggi o donazioni da emissari dell'industria farmaceutica, in cambio della prescrizione di determinati farmaci o strumentazione diagnostica piuttosto che di altri, o anche nel caso in cui non esista un effettivo bisogno di ricorrere a tali prescrizioni,

si chiede di sapere:

se la pubblicità che il dottor Vincenzo Sciacca fa del succo da mangostano riguardo alle sue grandi virtù terapeutiche, anche con l'esibizione di un *video* dove afferma di aver sperimentato gli effetti benefici del succo sui propri congiunti chiamati a fare da cavie arrivando a dimostrare analisi comparate sugli stessi congiunti dai valori migliorati e prodigiosamente rientrati nella norma, indicandone l'azienda produttrice, la XanGo LLC per l'appunto, non possa configurare una forma di comparaggio nonché di pubblicità e, in tale eventualità, quali iniziative, eventualmente anche di tipo disciplinare, i Ministri in indirizzo intendano assumere;

se la propaganda del prodotto XanGo e la relativa modalità di vendita non configurino un caso di pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta poiché la procedura di offerta del prodotto assimilabile a tecniche di vendita piramidale;

se risulti al Governo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un'indagine per pubblicità ingannevole sia sulle tecniche di vendita che sui prodotti che vengono propagandati come miracolistici se non addirittura equiparati a farmaci da assumere in dosi massicce per esclusive finalità di *business* e commerciali;

quali misure urgenti intenda adottare per salvaguardare i consumatori, invitati ad assumere il prodotto in dosi massicce per alimentare la vendita *multilevel*, compresi gli opportuni accertamenti al fine di valutare l'attendibilità e soprattutto gli effetti terapeutici del prodotto in questione.

(4-03746)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sono arrivate all'interrogante segnalazioni di cittadini che lamentano di essere stati vittima di truffa e furto aggravato da parte di un impiegato della banca Carige di Capo d'Orlando (Messina);

la vicenda riguarda Fabrizio Ingemi, bancario della Carige, scomparso a fine febbraio, e ritenuto responsabile di un ammanco milionario

dai conti correnti di un centinaio di clienti della filiale dell'istituto di credito di Capo d'Orlando;

di Ingemi si perdono le tracce dopo un incontro con i vertici regionali della Carige che, secondo quanto emerso dalle indagini, gli avevano contestato l'ammancio aprendo un'istruttoria interna. A nome di Fabrizio Ingemi, inoltre, erano intestati conti correnti in istituti diversi dalla Carige ed una cassetta di sicurezza;

numerosi correntisti, quindi, precipitatisi in banca per avere informazioni sui propri risparmi, hanno appreso che i loro soldi si sono volatilizzati insieme all'impiegato di banca;

a detta della banca, che fino ad ora ha «minimizzato» le cifre ed i fatti, sono stati truffati un centinaio di clienti: impiegati, pensionati, persone anziane, collaboratrici domestiche, professionisti ed imprenditori;

la Polizia continua il suo operato ed ha messo sotto inchiesta altri personaggi vicino ad Ingemi, colpito oggi da mandato di cattura internazionale per furto aggravato e truffa;

i clienti truffati lamentano la totale latitanza della banca che pur riconoscendo ed ammettendo l'operato del «dipendente infedele», continua, ancora dopo circa sette mesi, nella politica del *no comment*, trincerandosi dietro accertamenti che richiederebbero solo poco tempo;

la banca, inoltre, lascia intendere che esista una compartecipazione di responsabilità da parte dei clienti che, con «superficialità», si sono affidati all'impiegato accontentandosi spesso di motivazioni improvvisate;

anche il Comune, nella persona del Sindaco, preoccupato per come una tale cifra possa nuocere all'economia di un piccolo paese come Capo d'Orlando, attraverso un comunicato stampa del 22 giugno 2010 dichiarava: «La vergogna più grande – scrive Sindoni – è che a quasi quattro mesi dalla prima denuncia, nessuno dei clienti della banca abbia ancora ricevuto un euro. C'è gente che di questi soldi ha vitale bisogno. La Carige da parte sua continua nella politica del rinvio, nascondendosi dietro accertamenti che avrebbero in realtà richiesto solo pochi giorni per essere compiuti e facendosi scudo dei tempi necessari all'autorità giudiziaria per il completamento delle indagini». Sono convinto che questa strategia della banca sia strumentale e volta solo a tutelare bilancio ed azionisti, allontanando da se, le evidenti responsabilità. Per questo, mi appello pubblicamente alla magistratura inquirente affinché disponga l'immediato sequestro conservativo di circa 6.000.000 euro truffati ai clienti dalla Carige. Ho fondato timore che gli stessi, possano perdere la garanzia del proprio credito, in virtù di una ben definita linea comportamentale che la banca sta attuando. Cosa questa, non certo degna di un paese civile»,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo, per gli aspetti di propria competenza, sulla vicenda richiamata nelle premesse e, in particolare, sulla circostanza che la banca Carige di Capo d'Orlando, con la sua negligenza che profila un'eventuale *culpa in eligendo* ed *in vigilando*, non può permettersi di privare dell'elementare diritto di disporre del proprio denaro

chi ha avuto la sola colpa di essersi affidato all'istituto ed ai suoi dipendenti;

quali iniziative nelle opportune sedi di competenza intenda assumere al fine di porre fine al comportamento che l'interrogante definisce omertoso della banca in questione, che, dopo avere rastrellato i risparmi dei clienti, continua ancora oggi a tradirli venendo meno alla sua funzione primaria di custode del denaro.

(4-03747)

ZANETTA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri.* – Premesso che:

in questi giorni, come noto, è stata lanciata nel Canton Ticino un'abietta campagna pubblicitaria con manifesti, affissioni ed un sito *web* www.balairatt.ch contro quelli che sono considerati «i tre mali» dell'economia ticinese: i lavoratori frontalieri, i criminali stranieri e lo scudo fiscale del ministro Giulio Tremonti;

nella campagna in questione, avviata dall'agenzia pubblicitaria Ferrise Comunicazione di Muralto sul suo sito www.balairatt.ch e su Facebook, appaiono tre «ratti» con il corpo umano: «Fabrizio» di Verbania, piastrellista in Ticino, il romeno «Bogdan», senza professione, e «Giulio», avvocato in Lombardia;

considerato che, a seguito della campagna di cui sopra, è arrivata un'ondata di indignazione e di preoccupazione condivisa e sostenuta dall'interrogante,

si chiede di sapere quali provvedimenti ed iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano prendere per arginare questa campagna pubblicitaria *shock* di stampo xenofobo, per tutelare i lavoratori frontalieri italiani che sono stati denigrati alla stregua di parassiti e per garantire, quindi, l'osservanza degli accordi Italia-Svizzera.

(4-03748)

